

475.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa:		ALLOCCA ed altri: Stanziamento di 300 miliardi alla Cassa per il mezzogiorno (1990);	
PRESIDENTE	27675	LA TORRE ed altri: Riforma dell'intervento aggiuntivo dello Stato nel Mezzogiorno (<i>urgenza</i>) (3956);	
POCHETTI	27675	SANTAGATI ed altri: Provvidenze per il rilancio del Mezzogiorno (4182) .	27677
Disegni di legge:		PRESIDENTE	27677
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	27728	ANDREOTTI, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>	27693
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	27676, 27699	27701, 27702, 27703, 27705, 27706, 27707, 27708	
		27709, 27711, 27712, 27713, 27717, 27724, 27727	
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		BANDIERA	27726
Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno (<i>approvato dal Senato</i>) (4486);		BELLISARIO	27727
Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 (<i>approvato dal Senato</i>) (4487);		CARADONNA	27726
Delega al Governo per l'aggiornamento e la integrazione del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno e per la revisione organica degli incentivi alle attività industriali (2853);		COMPAGNA	27727
		FRASCA	27727
		ISGRÒ, <i>Relatore per il disegno di legge n. 4486</i>	27690, 27727
		LAMANNA	27677
		LO BELLO	27727
		MAZZARINO	27686
		PAPA	27680
		RENDE	27687, 27726
		SALVATORI	27682
		SCOTTI, <i>Relatore per il disegno di legge n. 4487</i>	27691, 27702
		27703, 27705, 27706, 27707, 27708	
		27709, 27711, 27712, 27713, 27716	
		SPADOLA	27726

	PAG.
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):	
Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973 (approvato dal Senato) (4417)	27728
PRESIDENTE	27728
GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	27728
RUSSO CARLO, <i>Presidente della III Commissione</i>	27728
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):	
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973 (approvato dal Senato) (4420)	27728
PRESIDENTE	27728
GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	27729
RUSSO CARLO, <i>Presidente della III Commissione</i>	27729
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):	
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971 (approvato dal Senato) (4421)	27729
PRESIDENTE	27729
GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	27729
SALVI, <i>Relatore</i>	27729
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):	
Ratifica ed esecuzione del protocollo per l'adesione della Grecia alla convenzione per la mutua assistenza doganale tra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967 (approvato dal Senato) (4422)	27730
PRESIDENTE	27730
GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	27730
STORCHI, <i>Relatore</i>	27730

	PAG.
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):	
Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo culturale fra l'Italia e la Somalia del 26 aprile 1961, firmato a Modagiscio il 9 aprile 1973 (approvato dal Senato) (4423)	27731
PRESIDENTE	27731
GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	27731
RUSSO CARLO, <i>Presidente della III Commissione</i>	27731
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):	
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974 (approvato dal Senato) (4424)	27731
PRESIDENTE	27731
GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	27731
SALVI, <i>Relatore</i>	27731
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):	
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972 (approvato dal Senato) (4427)	27732
PRESIDENTE	27732
GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	27732
STORCHI, <i>Relatore</i>	27732
Proposte di legge:	
(Annunzio)	27700, 27735
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	27699
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	27676, 27699
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Esame):	
PRESIDENTE	27732, 27735
BANDIERA, <i>Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i>	27733
RICCIO STEFANO	27733
Sostituzione di un deputato	27690
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	27700
MANCO	27700
Votazioni segrete mediante procedimento elettronico	27735

La seduta comincia alle 10,30.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 6 aprile 1976.

(È approvato).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo che la Presidenza ha proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

III Commissione (Esteri):

« Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio » (approvato dalla III Commissione del Senato) (4465) (con parere della V e della VIII Commissione).

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. A nome del gruppo comunista, mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché l'opposizione dell'onorevole Pochetti risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, il disegno di legge n. 4465 si intende assegnato alla medesima III Commissione in sede referente.

La Presidenza ha poi proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

IV Commissione (Giustizia):

Senatori SICA ed altri: « Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e de-

gli archivi notarili » (già approvato dalla II Commissione del Senato, modificato dalla IV Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla II Commissione del Senato) (3645-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatori DE MARZI ed altri: « Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (4473) (con parere della V e della XI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa VI Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa, con l'aggiunta del parere della V Commissione, anche la seguente proposta di legge, attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nella predetta proposta di legge n. 4473:

BIGNARDI ed altri: « Riduzione delle aliquote IVA sui prodotti petroliferi per uso agricolo e sui macchinari agricoli » (4372).

Ricordo che la Presidenza ha ancora proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

VIII Commissione (Istruzione):

« Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sulla assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 APRILE 1976

n. 766 » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (4470) (*con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Per consentire alla stessa VIII Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la seguente proposta di legge, attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel predetto disegno di legge n. 4470:

MAZZARINO: « Interpretazione autentica della legge 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui modifica il dodicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università » (2937).

La Presidenza ha proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente progetto di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

XII Commissione (Industria):

Senatori ZUGNO ed altri: « Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali » (*approvato dalla X Commissione del Senato*) (4480) (*con parere della VI Commissione*).

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. A nome del gruppo comunista, mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Risultando l'opposizione dell'onorevole Pochetti appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, la proposta di legge n. 4480 si intende assegnata alla medesima XII Commissione in sede referente.

La Presidenza ha infine proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che la se-

guente proposta di legge sia deferita alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

XIV Commissione (Sanità):

Senatori PITTELLA e FERRALASCO: « Somministrazione obbligatoria di immunoglobulina anti *D* nelle donne *RH* negative non immunizzate per la prevenzione della malattia emolitica del neonato da incompatibilità materno-fetale » (*approvata dal Senato, modificata dalla XIV Commissione della Camera e nuovamente modificata dalla XII Commissione del Senato*) (2383-B).

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. A nome del gruppo comunista, mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dato che l'opposizione dell'onorevole Pochetti risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, la proposta di legge n. 2383-B si intende assegnata alla medesima XIV Commissione in sede referente.

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo che la Presidenza ha comunicato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

IV Commissione (Giustizia):

BIANCO ed altri: « Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 » (3748).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

IX Commissione (Lavori pubblici):

Spesa di lire 2.300 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Gorizia » (4255); MAROCCO ed altri: « Autorizzazione della spesa a carico dello Stato per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Gorizia » (3594) (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione dei disegni di legge: Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno (approvato dal Senato) (4486); Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 (approvato dal Senato) (4487); del concorrente disegno di legge n. 2853; e delle concorrenti proposte di legge Allocca ed altri (1990), La Torre ed altri (3956), Santagati ed altri (4182).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge, già approvati dal Senato: Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno; Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980; del concorrente disegno di legge: Delega al Governo per l'aggiornamento e l'integrazione del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno e per la revisione organica degli incentivi alle attività industriali; e delle concorrenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati Allocca ed altri: Stanziamento di 300 miliardi alla Cassa per il mezzogiorno; La Torre ed altri: Riforma dell'intervento aggiuntivo dello Stato nel Mezzogiorno; Santagati ed altri: Provvidenze per il rilancio del Mezzogiorno.

È iscritto a parlare l'onorevole Lamanna. Ne ha facoltà.

LAMANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il disegno di

legge sulla nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno presenta indubbi elementi nuovi e positivi, ed è per questo che noi ci siamo impegnati per arrivare rapidamente al suo varo, dimostrando come sia possibile e necessario, in questo momento tanto grave di precarietà e di incertezza politica, realizzare la più larga convergenza tra le forze democratiche su decisioni — anche rilevanti — prese nell'interesse del paese e per impedire nel Mezzogiorno il prolungarsi di un vuoto legislativo e finanziario e un ulteriore deteriorarsi di una situazione già tanto duramente segnata.

Sin dal luglio del 1975 il nostro gruppo parlamentare aveva presentato una proposta di legge per la riforma dell'intervento aggiuntivo dello Stato nel Mezzogiorno.

Molti punti allora da noi sostenuti oggi sostanziano e qualificano la nuova legge. Il Parlamento e le regioni eserciteranno nuovi poteri di decisione e di controllo; le regioni si riappropriano di funzioni, di mezzi, di personale ed acquistano nuovo spazio di autonomia e di iniziativa; i progetti speciali vengono meglio definiti e costituiscono lo strumento prevalente dell'intervento. Si modifica il sistema degli incentivi con criteri selettivi a favore della piccola e media industria, di determinati settori produttivi delle zone interne; i contributi in conto capitale vengono concessi con misure fortemente diverse in riferimento agli scaglioni di investimenti fissi; il credito agevolato si unifica su tutto il territorio nazionale e viene riservato alla piccola e media industria, con criteri, però, differenziati a favore delle regioni meridionali. Lo sgravio dei contributi previdenziali diventa totale a partire dal 1° luglio 1976.

E bisogna stare attenti, signor ministro, in questo spazio di tempo, perché il padronato, avvalendosi di questa norma in un senso contrario al senso e allo spirito della legge, non usi contro i lavoratori l'arma del ricatto, della speculazione o del licenziamento.

Novità, dunque, notevoli sono contenute nella legge e possono così rendere utile ed efficace l'intervento.

Tuttavia il nostro voto sarà di astensione, non solo e non tanto per la legge in sé, o per il fatto che molte nostre proposte non sono state accolte, o per il fatto che restano ancora pesanti limiti, insufficienze, ambiguità. Ma più in generale il nostro voto sarà di astensione per il contesto poli-

tico, economico, amministrativo, di costume in cui la legge si inserisce, e che certamente ne offusca e ne riduce la validità e la efficacia.

C'è intanto, onorevoli colleghi, la sopravvivenza della Cassa, anche se con poteri ridotti, e c'è dunque il pericolo che gli elementi nuovi possano essere cancellati e distorti. Resta, certamente, l'ipoteca pesante della continuità accentratrice e conservatrice del vecchio intervento, che è stata la costante della Cassa ed attraverso la quale gli interessi del Mezzogiorno sono stati subordinati e sacrificati agli interessi economici e politici dei suoi nemici, interni ed esterni al Mezzogiorno stesso, di cui la Cassa è stata sempre agente e garante.

Non intendo fare in questa sede la storia della Cassa: mi riferisco solo per un momento alla vicenda della legge n. 853. Vi erano in quella legge alcuni elementi di innovazione, quali il favore per la piccola e media industria, lo spostamento dell'attività della Cassa verso i progetti speciali, il trasferimento alle regioni delle materie di loro competenza. Tuttavia ogni cosa, nella pratica, è stata radicalmente stravolta: gli incentivi industriali sono andati per l'80 per cento ad una decina di grandi società, e di questo 80 per cento il 68 è andato alla chimica ed alla siderurgia di base. Una gran parte degli stanziamenti è andata « a pioggia » al cosiddetto « programma di completamento ». I progetti speciali, poi, si sono ridotti ad una pura questione di nomenclatura.

In una intervista concessa alcune settimane fa il professor Pescatore parla di 2 mila miliardi impegnati per i progetti speciali. In realtà si tratta di un inganno, di un trucco contabile, poiché questi 2 mila miliardi hanno poco a che vedere con i progetti speciali. Quella cifra deriva, invece, signor ministro, da una delibera del consiglio di amministrazione della Cassa che nel 1973, in sede di bilancio, variò l'imputazione delle opere, attribuendo ai progetti speciali gli interventi appartenenti ai famigerati « programmi di completamento ». Ebbene, sono passati come stanziamenti per i progetti speciali stanziamenti per opere che perpetuavano il vecchio intervento dispersivo e clientelare.

Ecco, onorevoli colleghi, signor ministro: questa continuità della Cassa, impersonata dal professor Pescatore, deve essere finalmente spezzata!

Con la nuova legge — come voi sapete — dovrà, entro 30 giorni, sciogliersi il vecchio consiglio e costituirsi quello nuovo, con la partecipazione, questa volta, di nove consiglieri (su 18) espressi dalle regioni.

Signor ministro, che non si ripeta, anche per la presidenza della Cassa, un secondo provocatorio « caso Petrilli ». In tal modo bisogna porre termine al gioco infame dei « pacchetti » sulla pelle delle popolazioni delle regioni meridionali. Il « pacchetto » per la Calabria è del 1971 e porta investimenti per 3 mila miliardi ed un'occupazione aggiuntiva di 30 mila lavoratori. Questo « pacchetto » — malauguratamente — si chiama « pacchetto Colombo ». È sceso in Calabria perfino l'avvocato Einaudi per porre le prime pietre; anch'ella, signor ministro, è scesa a Gioia Tauro a porre una prima pietra. Ma non se ne fa niente; anzi qualche impianto già costruito resta chiuso, mentre qualche altro, appena aperto, traballa, licenzia e manda in cassa d'integrazione gli operai.

Qualche altra iniziativa, già avviata, non arriva mai a termine.

Signor ministro, ella lo conosce, esemplare è il caso della SIR: Rovelli, per tre stabilimenti di un unico complesso, ha avuto 11 pareri di conformità, ha incassato dal 1973 ad oggi 170 miliardi di mutui agevolati; ma gli occupati per la costruzione della fabbrica sono solo 500 operai, sempre sotto la « spada » del licenziamento e costretti a lottare duramente per la difesa del posto di lavoro. Alla Cassa, al suo Ministero l'impresa riversa la responsabilità; la Cassa riversa la responsabilità sull'impresa. Resta intanto il fatto che da tre anni Rovelli ha incassato 170 miliardi di lire, che in Calabria certamente non sono stati spesi.

Bisogna essere chiari. Certo, vi sono i ritardi tecnici della Cassa, vi sono le difficoltà economiche degli imprenditori, vi sono l'incapacità e l'impotenza del Governo; ma al fondo vi è il fatto che molte iniziative non sono state prese ai fini dello sviluppo delle regioni meridionali: sono state prese in base ad improvvisazioni o, peggio, ad accordi oscuri (tipo Lockheed) tra imprenditori avventurieri e personaggi politici, in un intreccio vergognoso di affari e di politica, quasi che in Calabria non bastassero le clientele, le consorterie e le « mafie » locali.

Occorre dunque cambiare profondamente l'intervento nel Mezzogiorno. Occorre un'opera di risanamento e di democrazia. Noi pensiamo che questa legge, che è di transizione, possa avviare questo cambiamento con scelte, con contenuti, con obiettivi nuovi. Una delle condizioni è che, sulla base del programma quinquennale, l'intervento aggiuntivo si concentri prevalentemente nei progetti speciali, organici ed intersettoriali, capaci di incidere su alcune realtà produttive e decisive per lo sviluppo delle regioni meridionali. Sono queste realtà del Mezzogiorno nella loro dimensione territoriale, sociale, economica, che devono riempire i progetti speciali. Così, per questa via, le forze sociali delle regioni meridionali, gli organismi associativi, i soggetti pubblici e privati diventano protagonisti e gestori dell'intervento nelle regioni meridionali. Ed è per questa via ancora che l'agricoltura diventa componente essenziale dei progetti speciali.

Non è concepibile, onorevoli colleghi, che uno stanziamento di 17 mila miliardi destinato al Mezzogiorno escluda o lasci ai margini l'agricoltura del Mezzogiorno. Se questo si verifica ancora, così come si è verificato nel passato, parlare di centralità della questione agraria e meridionale è meridionalismo « di facciata », dietro il quale si coprono interessi contrapposti a quelli del Mezzogiorno. Proprio oggi, di fronte alle gravissime questioni sollevate dalla crisi, una trasformazione dell'agricoltura non solo in termini settoriali, ma connessa alla trasformazione del territorio e dell'ambiente, è la condizione fondamentale dello sviluppo del Mezzogiorno, di un nuovo rapporto città-campagna, agricoltura-industria. Tale opera si fa con l'agricoltura, che a monte e a valle offre una domanda massiccia all'industria, alla tecnica, alla scienza ed alimenta nel suo dispiegarsi nuove industrie e tecniche moderne, mette in moto un processo cumulativo, eleva la produttività generale. I progetti speciali, dunque, debbono comprendere attività di efficacia decisiva ai fini di un reale sviluppo del Mezzogiorno, di trasformazione irrigua, di difesa attiva del suolo, di assetto della collina e della montagna, di costituzione di prati-pascolo moderni, di formazione di un grande patrimonio foraggero e di un esteso allevamento zootecnico, di valorizzazione piena delle risorse idriche, che nel Mezzogiorno esistono, e

della loro utilizzazione plurima per scopi irrigui, civili, industriali, energetici.

Questa, a nostro parere, è la sostanza delle scelte da fare per l'intervento nel Mezzogiorno, perché queste scelte incidono sulle strutture, sui rapporti sociali esistenti nel Mezzogiorno, diffondono l'attività produttiva, sostengono la riconversione dell'apparato industriale, mobilitano ed aggregano le forze sociali del lavoro, della imprenditoria, della tecnica, della scuola, danno occupazione e sviluppo, servono non soltanto al Mezzogiorno ma a tutto il paese.

Onorevoli colleghi, altra fondamentale direttrice di questa legge deve essere rivolta verso la piccola e media industria locale. Questa fascia di industria, che poi è propria delle regioni meridionali, già tanto limitata e debole, si sgretola sotto l'incalzare della crisi. Se si lascia sfasciare questo tessuto economico e sociale, ogni altra eventuale iniziativa cade nel vuoto e la stessa occupazione, come l'esperienza del passato dimostra, da aggiuntiva diventa sostitutiva e resta addirittura al di sotto di quella che viene espulsa dalle fabbriche meridionali che inesorabilmente chiudono. È un errore assurdo, onorevoli colleghi, non soltanto economico ma anche sociale e politico, costruire piste d'oro con il denaro pubblico per grandi imprenditori forestieri, il cui atterraggio nel Mezzogiorno è spesso un mero affare o uno sciagurato infortunio, e nello stesso tempo escludere, tenere ai margini dell'intervento, condannare alla rovina la piccola e media industria locale.

Occorre, dunque, a questo fine compiere una revisione decisa di una serie di progetti industriali pensati nel passato e che non hanno oggi più validità economica o tecnologica, che sono confusi o di difficile e lontana realizzazione, che sono velleitari o avveniristici o che riguardano impianti dislocati di industrie — entrate in crisi al nord — i cui titolari intendono rastrellare denaro dalla Cassa e dalle banche per la ristrutturazione delle fabbriche settentrionali o addirittura per operazioni speculative in grande stile. Occorre invece compiere rigorose scelte per destinare incentivi e mutui agevolati soprattutto a favore della piccola e media industria del Mezzogiorno.

Ma gli incentivi meramente finanziari non bastano. Una azione di sostegno, di promozione, di rafforzamento, di estensione della piccola e media industria deve valersi di altri strumenti: dal credito al fisco, all'or-

ganizzazione associativa nella fase produttiva e di mercato, alla direzione manageriale, alle innovazioni tecnologiche, ad un complesso di servizi qualificati ed efficienti.

Su questo terreno e su quello dei progetti speciali un ruolo nuovo ed originale può e deve essere assolto dal sistema delle partecipazioni statali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, se anche questo provvedimento può servire ad arginare in una certa misura l'ulteriore decomposizione della situazione del Mezzogiorno e a determinare dei processi che si muovano nella giusta direzione, tuttavia — e ne abbiamo lucida consapevolezza — da solo non basta se non si crea rapidamente un quadro nuovo di certezza economica e politica, se non intervengono subito altre più massicce misure a livello di riforma dell'economia e di riforma dello Stato. Ed è qui il senso vero della nostra riserva e della nostra astensione: noi non abbiamo mai pensato che una mera politica economica e settoriale potesse lontanamente affrontare i problemi di fondo del Mezzogiorno puntando sulla cajata dei grandi gruppi monopolistici del nord. Tanto meno lo possiamo pensare oggi, di fronte al fallimento della vecchia politica meridionalistica, di fronte alla crisi che costringe al cuore i centri fondamentali del capitalismo italiano.

Nella crisi italiana il Mezzogiorno oggi non può più chiedere od avere aiuti, assistenza, comprensione o giustizia. Il Mezzogiorno può, deve far valere le sue ragioni, se queste sono le ragioni del superamento della crisi strutturale e istituzionale del paese per una prospettiva di crescita generale dell'intera società italiana. Per questo abbiamo lavorato, per questo lavoriamo ancora, oltre questa legge, per l'unità delle forze sociali e politiche al nord e al sud, per nuovi generali indirizzi, per una nuova e sicura guida politica dotata di una forte coscienza unitaria e nazionale. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Delfino: poiché non è presente, s'intende vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Papa. Ne ha facoltà.

PAPA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ritengo — e ho fatto di tutto per convincermi in tal senso — che la discussione sui finanziamenti a fa-

vore del Mezzogiorno non sia un rito che periodicamente si rinnova, perché, se questa volta la discussione sulla politica meridionalistica dovesse ridursi ad un rito, sarebbe un rito funebre, giacché essa si accompagna e precede di qualche ora la fine anticipata, sicuramente traumatica, della legislatura.

Questa nostra preoccupazione è dettata dall'impossibilità di ottenere delle modificazioni al testo già approvato dal Senato, anche se, per un dovere di coscienza, abbiamo depositato i nostri emendamenti; e comunque dall'impossibilità di inserire il discorso della politica meridionalistica e degli strumenti previsti dal disegno di legge nel quadro più ampio, ma anche più consono, della politica generale del paese e degli indirizzi programmatici ed economici scelti in via generale dal Parlamento e indicati dal Governo.

Per anni abbiamo parlato della centralità del problema meridionale; per anni abbiamo sollecitato scelte che potessero incidere sullo sviluppo generale del paese, abbiamo reclamato provvedimenti che riguardassero le zone del Mezzogiorno, ma regolassero anche le altre zone, senza con ciò perdere le proprie caratteristiche di specificità.

La discussione che oggi avviene non può purtroppo rispondere a tali criteri, essendo il suo oggetto limitato — pur con alcuni apprezzabili innovazioni, che più avanti illustrerò — ad un rifinanziamento di politiche già sperimentate, e non sempre felicemente.

Confrontando la legge in vigore, il testo della Commissione e la normativa approvata dal Senato, a noi pare dover sottolineare alcuni punti. Il primo è la diversa composizione e la differente modalità di gestione dell'intervento straordinario, posto direttamente sotto il controllo del Parlamento, attraverso la Commissione di cui all'articolo 2 del disegno di legge. Per altro, onorevole ministro, il numero dei componenti tale Commissione (30 tra deputati e senatori) parrebbe riproporre l'aforisma « tutti siano controllori perché nessuno controlli »...

Il secondo punto è la diversa funzione della Cassa, alla quale vengono assegnati meri compiti esecutivi, con competenza limitata ai soli progetti speciali in esecuzione degli interventi di competenza del CIPE. Questi, almeno, a livello di enunciazione, perché sembra a me che la definizione legi-

slativa sia a volte troppo generica e a volte troppo particolaristica.

Terzo punto è la previsione di un intervento regionale, che, per la verità, si articola in modo assai strano. Tale stranezza — mi rendo conto — deriva sia dall'opera in corso della Cassa, sia dal condizionamento eccessivo del dettato costituzionale; sicché abbiamo previsto alcuni finanziamenti a disposizione della regione, per le opere agrarie e per le altre di sua competenza, in ordine alle quali per altro non esisterebbe ancora progettazione da parte della Cassa.

Altro elemento di rilievo è la nuova definizione dei progetti speciali, anche se negli stessi (ed è questo un ulteriore motivo che desidero sottolineare) si includono finanziamenti a cooperative o altri tipi di interventi, non certamente riconducibili al concetto di progetto speciale e tali da risultare abbastanza equivoci. L'ultimo punto concerne infine il riordinamento delle attività delle società finanziarie.

Non mi addentrerò nell'esame dei cinque punti, perché ritengo che il nostro intervento possa restare nell'ambito di una valutazione delle linee generali del problema. Queste modificazioni di carattere organizzativo potrebbero, e a nostro avviso dovrebbero, dare nuovo slancio alla gestione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Il condizionale, per altro, deriva sia dall'insufficienza dei finanziamenti previsti, sia dalla struttura stessa della politica che si viene a delineare. Invero, anche secondo il disegno di legge in esame, la politica per il Mezzogiorno passa attraverso le tre linee tradizionali di progetti speciali, di contributi in conto di capitale e in conto d'interesse per l'industrializzazione del sud, di fiscalizzazione degli oneri sociali. Strumenti che sono già stati usati, nell'ambito della politica degli interventi, negli anni trascorsi.

Riconosciamo che la migliore definizione dei progetti speciali, la previsione di un fondo nazionale per gli incentivi, possono contribuire ad inquadrare il finanziamento dei nuovi impianti nazionali in un programma nazionale di politica generale; così come i contributi e gli interessi, il famoso — o famigerato — credito agevolato viene ad essere inquadrato in una « leva » che deve avere i suoi effetti su tutto il territorio nazionale.

Sono questi, a nostro avviso, accenni ad una svolta nella politica industriale italia-

na. Pesano, per altro, e gravemente, su tutto il Mezzogiorno gli errori del passato. La stessa crisi attuale — una crisi che pure involge problemi di ordine internazionale — è aggravata dagli errori della politica economica nazionale, che è stata influenzata, sì, da interessi della grande imprenditorialità, ma anche, ed in maniera notevole, da demagogie sindacali, da interessi di gruppi e corporazioni.

Noi liberali, proprio quando affermiamo che l'economia di mercato, nel suo dinamismo, è il sistema che più corrisponde alla natura degli uomini e alle regole delle cose, teniamo a sottolineare che le varie proposte nei vari settori e nei diversi territori debbono tendere a creare le condizioni per lo sviluppo del meccanismo dell'economia di mercato e quindi a sollecitare l'intervento privato.

La maggior critica, ad avviso liberale, verso la politica meridionalistica del passato non si rivolge tanto agli speciali aiuti finanziari (certamente indispensabili nei vari momenti), quanto all'incapacità di creare nella società italiana, per tutti i territori, e in specie per il Mezzogiorno, e per i diversi settori, e in specie per l'agricoltura, l'eguaglianza dei punti di partenza.

Una politica che volesse tendere, come deve, a questo obiettivo doveva e deve operare perché le infrastrutture — strade e ferrovie, autostrade e aeroporti, attrezzature portuali, scuole, ospedali, formazione e specializzazione della manodopera — siano create in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Quando tali condizioni di partenza fossero — così come è possibile — conformi, allora meglio potrebbero individuarsi i provvedimenti e i rimedi per disuguaglianze di carattere naturale o contingente. Purtroppo, la frammentarietà degli interventi operati nel passato dalla Cassa, le influenze elettoralistiche, la mancanza di un piano organico hanno contraddetto tale principio. Noi speriamo che la maggiore organicità nella concezione dei progetti speciali possa eliminare questi passati errori. In proposito devo ricordare che in Campania, su un investimento complessivo da parte di tutti gli organi pubblici di 137 miliardi, solo il 33 per cento è andato alle zone interne, che pure avevano maggiore necessità di aiuti.

Queste osservazioni richiamano la necessità di sottolineare che una politica per le zone del Mezzogiorno non potrà avere alcun successo, onorevole ministro, se non si in-

quadra in una valida politica nazionale, tesa a determinare nuovi investimenti e programmata attraverso un'onesta politica dei redditi che da un lato lasci possibilità di accumulazione di capitali da investimento, dall'altro assicuri condizioni di fiducia per gli operatori economici. Onorevoli colleghi, onorevole ministro, a che servirebbero infatti le previsioni di contributi se non vi fossero gli uomini (e i capitali) disposti a rischiare per poter alimentare la nuova rete dei nuovi investimenti nelle nuove attività nel sud?

Onorevole ministro, ella subito noterà le due ottiche attraverso cui può esaminarsi questo disegno di legge. Il collega comunista che mi ha preceduto ha parlato di un maggiore intervento delle partecipazioni statali. Noi invece diciamo che questo disegno di legge, se vuole avere un'efficacia e un effetto positivo, deve saper alimentare nuovi investimenti privati, perché l'eccessiva ampiezza della partecipazione statale, dell'intervento pubblico, ha portato a quei risultati che tutti oggi stiamo pagando.

Queste considerazioni di carattere generale ci portano ad avere preoccupazioni e perplessità per quello che riguarda la generale delega data alle regioni per due settori, a nostro avviso strettamente connessi ad una programmazione di sviluppo industriale: il turismo e l'agricoltura.

Riteniamo che, se in Italia si riuscirà finalmente ad operare seconda una linea generale e organica di programmazione, non si potranno seriamente indicare gli obiettivi di localizzazioni industriali, di selezione e scelte dei tipi d'industria da localizzare nelle varie zone, dei settori da incrementare, senza collateralmente programmare l'organizzazione dello sviluppo delle zone di destinazione delle varie colture agricole e dei vari comprensori turistici. Dovrei ricordare, onorevole ministro, quello che è avvenuto e che sta avvenendo nel settore vinicolo.

È vero che il disegno di legge ha l'ambizione di determinare una stretta collaborazione tra il controllo parlamentare, l'organo programmatore centrale, il CIPE, e le regioni; ma io resto nell'attesa degli sviluppi e cercherò, per quel poco che possa valere la mia influenza, di operare perché non si abbiano altre delusioni. Non bastano le sole strutture; occorre la presenza e l'opera delle classi dirigenti e la devozione dei cittadini alla causa comune; occorre altresì la fiducia. Ma questi sono motivi di politica generale, che si svilupperanno — o troveranno la loro conclusione — tra qualche ora, in questa stessa aula. Mi auguro solo che ciò non

avvenga nella distrazione e nel disinteresse che caratterizzano questo dibattito.

Onorevole ministro, il discorso potrebbe portarci lontano. Credo invece sia mio dovere concludere. E non posso non rilevare che il destino è stato tragicamente beffardo: nel momento in cui ci si accinge a concludere positivamente, con il voto favorevole di questa Camera, il dibattito sul provvedimento per un finanziamento, di rilevante entità, dei nuovi interventi nel Mezzogiorno, si registra attorno a noi — ed ella, onorevole Lezzi, che mi ascolta ed ha tanta autorevolezza nell'ambito del suo gruppo, non potrà non convenire con me — un clima generale di sfiducia, di delusione, di avvilitamento. Tutto ciò quando, per poter vivificare questa realtà, per rendere possibile la realizzazione degli obiettivi che ci siamo proposti, sarebbe necessario un clima di concordia, di fiducia, di alacre operosità. Non bastano le leggi, non bastano neppure i finanziamenti, se manca la responsabilità della classe politica, della guida politica del paese.

Mi auguro che queste mie conclusioni in merito al provvedimento sul Mezzogiorno possano inserirsi in un'ottica diversa. Purtroppo, però, a me pare che i progetti politici che si stanno delineando non siano tali da dare tranquillità e fiducia al paese al fine di potere prima contrastare e poi sconfiggere la selvaggia inflazione che distrugge tutto quello che di positivo può essere stato realizzato nel Mezzogiorno. Infatti, come sempre accade quando sopravvengono crisi di questo genere, quando l'organismo economico subisce simili malattie, le prime a pagare sono le zone più deboli, che sono oggi quelle dove vivono le popolazioni del Mezzogiorno.

La mia potrebbe sembrare un'osservazione di sfiducia, di resa; ma io credo nella volontà e nella capacità degli uomini, i quali sanno anche, molte volte, superare le asperità delle crisi: è l'augurio che, a conclusione di questo mio intervento, rivolgo alle popolazioni del Mezzogiorno. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Salvatori. Ne ha facoltà.

SALVATORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, se la priorità o centralità del Mezzogiorno non vuole rappresentare un vuoto rituale cui nessuno finisce più col credere, occorre esaminare quali sono gli elementi che caratterizzano

il problema e, successivamente, quali siano le linee d'azione per avviarlo concretamente a soluzione.

Gli obiettivi della politica per il Mezzogiorno non sono mai stati coerentemente esplicitati fin dall'inizio dell'azione dello Stato nel sud. La Cassa per il Mezzogiorno sorse con lo scopo di eseguire un programma straordinario di opere pubbliche, cioè attrezzature di « capitale fisso sociale », in contrasto con la situazione del nord, ove durante tutti gli anni '50 si concentravano gli investimenti in attività direttamente produttive. Tutto ciò comportava una struttura organizzativa e dei criteri di scelta non collegati a modelli razionali, potendo di fatto prescindere da una valutazione del rapporto tra costi ed efficacia dei singoli interventi o dei « complessi organici di opere », come la legge istitutiva della Cassa chiamava i programmi, non sempre precisati, per la costruzione di infrastrutture.

La svolta degli « anni sessanta », che fece passare la politica per il Mezzogiorno da un'azione prevalentemente fondata sulle infrastrutture ad una strategia prevalentemente fondata sugli incentivi all'industria, fu attuata senza che, nonostante leggi dall'aspetto esteriormente innovativo, come la n. 717 del 1965, quasi nulla venisse cambiato dell'assetto organizzativo degli strumenti dell'intervento nel Mezzogiorno, salvo il diverso peso dei vari settori.

Ma anche se gli obiettivi non sono mai stati precisati in modo coerente, non vi è dubbio che nei passati quindici anni si è manifestata insistentemente la volontà di sviluppare l'industria, in particolare quella piccola e media, al fine di creare un consistente numero di posti di lavoro per elevare il livello di vita nel Mezzogiorno e contenere l'emigrazione entro proporzioni che non fossero disastrose.

Se queste erano le finalità della politica per il Mezzogiorno, non si può tuttavia dire che esse siano state raggiunte. Ad un quarto di secolo dall'inizio dell'intervento straordinario si è registrato un altissimo livello di emigrazione (nel solo decennio 1961-1971 sono emigrati dal Mezzogiorno 2,5 milioni di persone). Un fenomeno determinato dall'esodo dall'agricoltura, in parte fisiologico, in quanto non era altro che l'espressione della rottura dell'equilibrio sociale della sottoccupazione, ma in parte provocato dal carattere di mera facciata di iniziative di scarsa efficacia e oltretutto di esasperante lentezza nell'attuazione, e più in generale

da una politica industriale che, anziché porsi il problema di creare occupazione permanente premiando l'impiego del fattore abbondante — e cioè il lavoro — si è via via sempre più caratterizzata come una sequela di sovvenzioni alle industrie ad alta intensità di capitale, ciò che è in perfetta contraddizione con l'intendimento di mettere riparo agli squilibri settoriali e territoriali.

In Italia era chiaro fin dai tempi del « piano Vanoni » che solo una seria azione di sviluppo dell'industria nel sud avrebbe potuto creare un numero di posti di lavoro di ampiezza tale da non provocare gli elevatissimi costi sociali ed economici della emigrazione, e quindi capace di condurre ad un'efficiente assegnazione delle risorse disponibili, che la politica economica del centrismo non avrebbe potuto continuare a garantire.

Viceversa, la strategia adottata in Italia, in forma più o meno esplicita, si è articolata, da una parte, attribuendo preminenza all'efficienza produttiva, che viene essenzialmente fatta coincidere con una elevata produttività del lavoro nell'industria manifatturiera, e, dall'altra, distinguendo nettamente interventi sociali, cui si dà spesso un significato caritativo, ed interventi nelle attività legate alla produzione.

L'aver scelto questi ultimi criteri, di natura parziale rispetto al primo, è stato uno degli errori più gravi della programmazione in Italia. In particolare per il Mezzogiorno, mentre la politica di incentivazione si riprometteva di rispondere a criteri di efficienza a livello aziendale, la predisposizione di infrastrutture moveva da criteri caritativi e ne subiva le logiche conseguenze.

Tale scelta è stata causa di una inefficiente allocazione delle risorse, che ha condotto al rafforzamento di gruppi sociali parassitari. Essa poi, fino all'esplosione della crisi energetica, ha dato anche luogo ad una situazione stabile in conseguenza dell'assenza di contrasti di interesse tra poteri locali e grandi industrie, ciò che ha consentito a difendere lo *status quo* bloccando il tentativo di razionalizzazione e di modernizzazione.

Dal punto di vista degli strumenti, questa politica si è potuta realizzare mercé una struttura degli incentivi finalizzata a sussidiare il capitale d'impianto e mercé una politica delle infrastrutture che non è riuscita a superare i vecchi sistemi di gestione delle opere pubbliche.

La discussione sulla nuova legge per il Mezzogiorno, se non vuole dar luogo ad un puro e semplice finanziamento della Cassa, deve partire — pure in assenza del necessario e non più differibile impegno di revisione della politica di programmazione alla luce dei deludenti risultati fin qui conseguiti — da un'impostazione che sotto certi aspetti ne precorra i tempi.

In primo luogo, dovrà eliminarsi, almeno per la media e grande industria, ogni incentivazione che non sia simmetrica e coerente sotto il profilo geografico. Al fine di sanare gli squilibri nella distribuzione geografica dell'apparato industriale italiano, sembra opportuno introdurre una sovvenzione commisurata alla manodopera impiegata. A tale scopo, il sistema più razionale appare la totale fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno, il cui costo dovrebbe gravare sul fondo nazionale per gli incentivi.

Per la piccola e media industria, bisogna legare strettamente l'incentivazione finanziaria alla predisposizione di aree attrezzate nell'ambito di progetti speciali. Gli istituti di credito speciale dovrebbero inoltre essere utilizzati, come del resto prevedono i loro statuti, solo per l'intervento in operazioni creditizie a favore delle piccole e medie industrie.

Nel campo delle attività collaterali della Cassa, vanno precisati i compiti dello IASM e del FORMEZ, enti che potrebbero concentrare la loro attività in pochi e ben precisati settori, lasciando alle regioni l'assolvimento dei compiti che sono loro istituzionali.

Nel campo delle opere pubbliche, sembra opportuno e ormai indilazionabile il passaggio effettivo alle regioni di tutte le opere di loro competenza, cui dovrà accompagnarsi l'assegnazione dei relativi fondi. In questo modo, il settore d'intervento della Cassa diverrebbe molto più ristretto, ma questo ente potrebbe concentrare la sua attività sui progetti speciali, che andrebbero attuati con criteri imprenditoriali e ben definiti soprattutto per quanto attiene alle procedure di individuazione e di attuazione, compresa l'attività di assistenza e di formazione.

A questo riguardo, la Cassa potrebbe utilmente impegnarsi in un'opera di assistenza tecnica alle regioni, traducendo in termini di progetti le loro indicazioni, in modo da consentire che al CIPE siano sottoposte proposte sufficientemente approfondite e dettagliate nei tempi e nelle modalità di esecuzione.

I timori degli apocalittici effetti che la riduzione dei compiti della Cassa comportereb-

be appaiono del tutto ingiustificati, come, per altro verso, ingiustificata ed astratta appare la richiesta di una totale soppressione degli strumenti centrali d'intervento. Accanto ai settori d'attività, nel campo delle opere pubbliche, da trasferirsi alle regioni, permarrebbe per lo Stato italiano il compito di assicurare, attraverso una radicale trasformazione della Cassa, un efficace intervento centrale caratterizzato da obiettivi, programmi e tempi d'attuazione ben precisati, che non mortifichi le autonomie regionali e consenta al tempo stesso il raggiungimento di finalità generali dell'azione pubblica.

Ma quello della Cassa non è il solo problema del Mezzogiorno. Parlando del Mezzogiorno, non si può non notare come vi siano squilibri all'interno stesso di quest'area.

La storia del Mezzogiorno è costellata di vicende politiche, esaltate dai fasti borbonici o fascisti, che hanno messo in luce i vari « viceré » che si sono susseguiti prima e dopo l'unità d'Italia. Il richiamo non è solo di natura letteraria, con specifico riferimento al libro *I viceré* di De Roberto, anticipatore dell'analisi socio-economica del *Gattopardo* di Tomasi di Lampedusa.

Ma tralasciamo un secolo di storia per arrivare a tempi a noi più vicini, quando veniva istituito, nell'era fascista, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. Ho già presentato un'interrogazione al ministro dei lavori pubblici a proposito dei gravi arbitri e dell'incivile condotta di questo ente. Ma vediamo il problema più da vicino.

L'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, nota come legge di riforma tributaria, ha soppresso, tra gli altri, anche il contributo per la manutenzione delle fognature. Sennonché, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, in virtù della sua autonomia, non solo continua a pretendere tale contributo, ma addirittura lo aumenta, tanto da provocare le rimostranze di tutti i comuni, della cui voce democratica non tiene conto alcuno, arrivando all'arbitrio di sospendere l'erogazione dell'acqua ai cittadini che abbiano rifiutato di corrispondere gli aumenti unilateralmente ed arbitrariamente decisi.

La vecchia storia dei « viceré » purtroppo continua, dunque, attraverso i consigli di amministrazione di questi enti, che la nostra democrazia avrebbe dovuto — mi limito a dire — rendere meno stridenti con le esigenze dei tempi. Il problema politico che allora si pone è quello dello scioglimento di questo ente, a suo tempo sorto per rendere omaggio ai « viceré » dell'epoca fascista e che non

trova oggi nessun aggancio con il nuovo e moderno ordinamento regionale.

È la regione che deve gestire la politica del territorio e delle sue risorse, ivi comprese quelle idriche. Non possiamo consentire doppiioni. Questa Camera ha votato nei giorni scorsi la legge che affida alle regioni gli enti di sviluppo della nostra agricoltura. Si faccia altrettanto per le risorse idriche.

L'indirizzo politico e legislativo è quello di trasferire alle regioni, e per intero, le competenze loro assegnate dalla Carta costituzionale. Ciò vuol dire che la Cassa per il mezzogiorno, gli enti di sviluppo agricolo, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese devono svolgere opera esclusivamente tecnica alle dipendenze dell'ente regione, proseguendo una linea di evoluzione politico-legislativa che ha sottoposto alle regioni organismi statali che pure avevano specifiche competenze, come ad esempio gli ispettorati agrari e gli uffici del genio civile.

Quelli da noi lamentati non sono purtroppo gli unici squilibri nelle aree meridionali. Vi è anche un problema di diffusione e di sviluppo della cultura.

Noi riteniamo che un armonico sviluppo economico postula innanzitutto, e pregiudizialmente, uno sviluppo armonico della cultura. Non è la prima volta che chiediamo in questa Camera più università nel Mezzogiorno.

L'articolo 10 della legge sui provvedimenti urgenti per l'università non ha trovato applicazione, tranne che per alcuni episodi che non fanno testo. Anche qui il retaggio storico ha significato Napoli, Bari e Palermo, trascurando sostanzialmente grandi aree meridionali, se si eccettua una parte della Calabria, dove è sorta con legge l'unica università dell'Italia repubblicana.

Per una crescita armonica della cultura e per collegarla a questo sviluppo economico, occorre non solo potenziare le piccole università già esistenti nel Mezzogiorno, ma prevederne altre in aggiunta a quelle che la richiamata legge sui provvedimenti urgenti per l'università prevede siano istituite a Potenza e Campobasso. In questa logica trova conferma la validità di un'iniziativa legislativa promossa dall'onorevole Di Giesi e da me stesso per l'istituzione dell'università di Foggia. D'altra parte, il disegno di legge al nostro esame prevede la presenza nel CIPE dei rappresentanti delle

regioni meridionali, e questo conforta la nostra tesi, avendo la regione Puglia deciso all'unanimità per l'edificazione di un terzo centro universitario pugliese nella città di Foggia.

Il problema politico è quello di dare un seguito coerente alla logica insita nel provvedimento al nostro esame — con o senza lo scioglimento delle Camere — in direzione di investimenti che non possono essere solo di natura economica come quelli, pure indispensabili, per la nostra piccola e media industria e per la nostra agricoltura, ma devono assumere, altresì, una funzione culturale.

A chi ci opponesse che nel Mezzogiorno vi è già una disoccupazione intellettuale che si aggira sulle 250 mila unità e che per ogni mille abitanti si registrano al sud 3 laureati e 11 diplomati disoccupati, contro un laureato e 4 diplomati disoccupati su mille nel centro-nord, risponderemmo che questo è proprio il risultato degli squilibri economici e culturali del Mezzogiorno, troppo a lungo mantenuto in uno stato di subordinazione economica e politica. Semmai la crisi è dovuta al fatto che nelle stesse aree universitarie è stata tenuta sovente in disparte la ricerca tecnologica e quella scientifica. Si rende pertanto urgente promuovere e sviluppare nel Mezzogiorno un programma di interventi finalizzato alla costruzione di una base tecnica e culturale capace di operare come agente di trasformazione e di innovazione per le imprese agricole, per le piccole e medie industrie, per i servizi sociali e per la pubblica amministrazione.

In questo contesto si giustifica la soluzione, per il Mezzogiorno, di incrementare settori produttivi ad alto contenuto tecnologico accanto a settori tradizionali, riconoscendo nei primi una capacità d'effetto « trainante » sugli altri. Solo in questo modo è possibile evitare il rischio di una completa disgregazione ed isolamento dell'economia meridionale, derivante dagli squilibri lamentati. In questa ottica sono stati visti gli insediamenti dell'Alfa-sud, dell'Aeritalia, della SOFIM, del quinto centro petrolchimico.

Alle previsioni non sempre hanno fatto seguito risultati positivi e concreti, e sovente la classe politica si è lasciata suggestionare più dalle esigenze clientelari che da quelle politiche. La legge sul Mezzogiorno è una sterzata anche di ordine morale ri-

spetto a questi lamentati squilibri; e il nostro voto favorevole esprime la fiducia in un modello integrato di sviluppo, dove la occupazione manuale e intellettuale risulti realmente l'obiettivo privilegiato del sistema degli incentivi.

La nuova politica di incentivi da noi auspicata non deve accrescere solo l'afflusso di investimenti selettivi alle piccole e medie industrie, ma deve tendere a favorire la formazione di risorse umane da impiegare nell'apparato produttivo. Sarebbe vano sperare che l'economia del Mezzogiorno possa emanciparsi gradualmente dall'assistenza esterna se contemporaneamente non si promovesse una cultura omogenea con i valori della civiltà industriale. Il meridionalismo è nato dalle lotte dei contadini e ha dato voce alla poesia e alla letteratura. E la cultura si è fatta politica. Il nuovo meridionalismo è la voce del realismo politico dei tempi, e segue nuove tappe lungo il cammino della storia, che si sostanzia di giustizia sociale, di libertà e di democrazia. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mazzarino. Ne ha facoltà.

MAZZARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la discussione che ci troviamo a svolgere ha una caratteristica peculiare, in quanto una discussione sulla programmazione quinquennale non può fare a meno del discorso sulla incentivazione delle iniziative e sulle norme finanziarie.

I tre titoli del disegno di legge sono strettamente collegati fra loro perché trovano un comune denominatore nei problemi generali e soprattutto nella riqualificazione degli investimenti.

Ci troviamo ad affrontare questo tema in un momento estremamente grave. L'impegno primario consiste, ovviamente, in un continuato mantenimento dell'intrapresa; ma la definizione strutturale è in questo impegno il punto di riferimento costante.

La dimensione regionale è intervenuta nel disegno in maniera che può ritenersi apprezzabile, ma va fatta attenzione al modo di applicazione per ciò che riguarda le norme transitorie, considerate in un quadro generale.

L'applicazione implica un atteggiamento preciso rispetto al mantenimento di impegni per così dire « a stralcio », di coordi-

namenti con gli interventi regionali; non deve comportare una somma di attribuzioni ma deve inquadrarsi in direttive unitarie. Direi, anzi, che il problema è in codesto inquadramento; è nel rapporto univoco tra intervento centrale e progetti a obiettivi definiti e particolari.

Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno abbia questa funzione, da cui non può prescindere, se vorrà interpretare le esigenze delle forze produttive nel quadro delle loro libere, ma socialmente efficienti, iniziative.

Va aggiunto, d'altra parte, che il grave problema dell'incentivazione in conto capitale e interessi può risolversi solo in un processo unitario che riguardi in primo luogo gli istituti di credito, in rapporto al modo di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Per alcuni aspetti, la disciplina del parere di conformità e istruttoria delle domande, fissata all'articolo 11, dovrebbe adattarsi a una procedura più snodata, in qualche caso automatica, in cui gli istituti di credito debitamente qualificati siano soggetto e non oggetto nell'ambito del giudizio sulla caratteristica necessaria e sufficiente delle operazioni.

Ma siamo pronti a riconoscere che il Mezzogiorno in certe iniziative di lavoro non può attendere — l'abbiamo detto da tempo — e che per codesto aspetto, dando agli incentivi il massimo di rapidità e di trasparenza, la questione meridionale uscirà dai vecchi binari e assumerà la fisionomia che le è propria, di problema unitario della nazione.

La stessa istruttoria degli istituti di credito è una premessa che si inquadra nella ristrutturazione, se questa consente il passaggio della questione meridionale a misura di giudizio su tutta l'economia nazionale nel suo complesso.

La piaga che tutti lamentammo, e lamentiamo, il clientelismo, può finire soltanto a queste condizioni e in codesto quadro.

Noi liberali auspichiamo che questa legge, pur con tutte le difficoltà che le si pongono e che essa stessa in certi aspetti pone, metta fine alle sperequazioni e ai privilegi, perché — mi sia lecito parafrasare una espressione di Giustino Fortunato — « l'ultimo idolo » non deve diventare una illusione; ciò che vogliamo è, ancora, « non iperemia al cervello, non anemia alla periferia ». Le parole del grande meridionalista

hanno ancora oggi un significato. Ciò che questo disegno può evitare, se lo si attenda in quel che reca di positivo e lo si discuta in conseguenza, deve essere l'anemia, che si risolve sempre nel clientelismo, ed il regno dei sogni (ancora una volta Giustino Fortunato!) che si collega ad essa anche quando sembra vero il contrario.

Promozione di progetti particolari: va bene, anzi benissimo; ma nel quadro di una struttura unitaria che segni il principio di un risanamento dell'economia come economia nazionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Stefano Riccio: poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Rende. Ne ha facoltà.

RENDE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, manifestiamo il nostro consenso al provvedimento al nostro esame e soprattutto al metodo politico di confronto che ha caratterizzato il suo iter legislativo. Questo metodo fa parte di un corredo costante dei governi democratici e del gruppo parlamentare della democrazia cristiana al quale mi onoro di appartenere. Si tratta di un metodo aperto non solo al confronto tra le diverse posizioni culturali e politiche, ma soprattutto al confronto con la realtà, con i dati che l'esperienza, anche quella della trascorsa politica meridionalistica, suggerisce. In conclusione, da questo meridionalismo aperto della democrazia cristiana e del Governo è scaturita una intesa politica che ha riconosciuto il dato dell'emergenza in relazione alla condizione attuale delle popolazioni meridionali. Da questo unanime riconoscimento dell'emergenza che caratterizza le attuali condizioni del nostro Mezzogiorno, è scaturita l'intesa politica tra le forze dell'arco costituzionale per un provvedimento sul quale — come ho detto — manifestiamo il nostro consenso e la nostra approvazione.

Anzi, riteniamo di dover dire di più. Se questo metodo del confronto, della convergenza, della presa d'atto dell'emergenza che caratterizza, non solo l'economia del Mezzogiorno, ma anche quella del paese intero, si potesse estendere anche ai gravi problemi della società italiana che attendono adeguate risposte da questo Parlamento (mentre il pessimismo e l'angoscia pervadono l'opinione pubblica e gli organi che ne interpretano e ne manifesta-

no i sentimenti), potremmo trovarci di fronte ad energie che potrebbero essere meglio utilizzate in un costruttivo confronto piuttosto che in uno scontro elettorale. Tale scontro, infatti, non porterà a risultati positivi in conseguenza della drammatica situazione esistente.

Dopo questa premessa di natura politica, dobbiamo ora domandarci anche noi se sia sufficiente l'elargizione dei 16 mila miliardi preannunciata con questo provvedimento a giustificare il clima di attesa, di speranza, che si è venuto a creare tra le forze meridionalistiche e nelle popolazioni interessate.

Di certo, se ricordiamo brevemente che si era parlato di soppressione della Cassa per il mezzogiorno e si era paventato il rischio oggettivo e concreto di una sostanziale vanificazione di quell'impegno politico e morale che da tante generazioni caratterizza lo Stato democratico, la sua azione, la sua presenza verso il Mezzogiorno, se ricordiamo questi rischi, questi pericoli, non possiamo che esprimere soddisfazione e speranza per il doveroso atto di riconoscimento che il Parlamento oggi si accinge ad esprimere all'indirizzo delle regioni meridionali.

Vorrei aggiungere che la mancanza di risultati più lusinghieri, più soddisfacenti, che pure sarebbe stato logico attendersi dalla mole dei mezzi impiegati a favore del Mezzogiorno, deriva, più che da un difettoso funzionamento della politica meridionalistica, dalla totale mancanza di una politica di programmazione, che nel nostro paese per le ragioni economiche, politiche e sociali a tutti note non è stato possibile attuare sino ad oggi. Partendo dalla realistica considerazione che l'intervento straordinario nel Mezzogiorno si è sviluppato — e purtroppo anche l'attuale assetto legislativo lascia prevedere che continuerà a svilupparsi — senza un quadro di riferimento programmatico più generale, non possiamo che esprimere apprezzamenti per lo sforzo finanziario e politico che il provvedimento in esame esprime.

Si tratta di una *tranche* finanziaria notevole, che può apprezzarsi in maniera ancora maggiore ove si ponga mente all'attuale congiuntura economica e alla politica di bilancio che oggi il Governo è costretto a seguire per cercare di salvaguardare lo equilibrio economico generale. Anche se non è stato possibile accogliere un suggerimento delle forze meridionalistiche per un agguancio preciso del tasso di spesa al tasso

di evoluzione del reddito nazionale, tuttavia noi riteniamo che con successivi provvedimenti il Parlamento, come ha già fatto in altre occasioni, sarà in grado di adeguare i finanziamenti all'eventuale tasso di svalutazione che caratterizzerà l'andamento del nostro sistema monetario ed economico.

Vi sono però novità che riteniamo di dover sottolineare all'esame del Parlamento, nel momento in cui votiamo per l'approvazione di questo disegno di legge. Ci riferiamo innanzi tutto ad alcuni aspetti, che in effetti hanno delle finalità razionalizzatrici piuttosto che riformatrici e che in questo momento di emergenza non consentono di approfondire, come pure sarebbe necessario ed auspicabile, altri fenomeni più profondi, più lontani che incidono sulla portata innovativa del provvedimento al nostro esame.

Non si può sottovalutare, ad esempio, l'istituzione del comitato delle regioni meridionali, che affiancherà l'azione del ministro per il Mezzogiorno; e non si può sottovalutare che in tale organismo saranno presenti per la prima volta i rappresentanti delle minoranze. Il che, tradotto in termini politici, significa, a mio avviso, che il carattere di emergenza, che la grande questione meridionale continua a rappresentare, giustifica questo coinvolgimento, questa corresponsabilizzazione continua, permanente, che supera i ruoli tradizionali della maggioranza e della minoranza.

Un secondo punto importante è rappresentato dalla nuova composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno: la metà dei componenti del consiglio dovrà essere designata direttamente dalle regioni interessate. Noi non pensiamo che ciò comporterà pericoli di lottizzazione che, se mai, sono altrove, sono nel metodo tradizionale con cui le forze politiche del nostro paese hanno inteso gestire il potere e le istituzioni che erano preposte anche alla politica meridionalistica. Noi riteniamo che invece la presenza dei rappresentanti delle regioni meridionali interessate all'interno del consiglio di amministrazione della Cassa possa rappresentare per le regioni stesse un momento di coordinamento e di superamento di certe anguste visioni regionalistiche che ritardano effettivamente l'avanzamento, la conquista di una concezione più organica e complessiva del Mezzogiorno come unità economica, territoriale e politica.

Vi era stata la proposta di attribuire al ministro senza portafoglio per gli interventi

straordinari nel Mezzogiorno anche l'incarico di presidente della Cassa. Ma noi abbiamo avanzato, sia pure a titolo personale, po anche ufficialmente — ma di ciò evidentemente non è responsabile chi ha l'onore di parlare in questo momento — le nostre riserve su questa soluzione, perché conosciamo, in base all'esperienza come le ricorrenti crisi di Governo sottopongano i titolari dei ministeri ad un *trend* a dir poco « stressante ». Di conseguenza, riportare anche all'interno di un organismo straordinario come la Cassa per il mezzogiorno lo *stress* delle crisi di Governo ci sembrava e ci sembra non prudente, non consigliabile e quindi non accettabile.

Circa gli interventi, dobbiamo affermare che nel provvedimento al nostro esame vengono definite con maggior precisione le competenze della Cassa per il mezzogiorno e quelle delle regioni, come anche i contenuti e l'*iter* dei progetti speciali. A proposito dei progetti speciali, mi permetto di avanzare una raccomandazione che potrebbe forse sembrare parziale, potrebbe sonare come un ennesimo tentativo di pressione sul Governo ma in effetti tale non è, perché è legata ad un problema di natura scientifica e cioè alla mancanza di strutture scientifiche di cui da tempo si avverte la necessità nel nostro paese. Mi riferisco all'osservatorio astronomico nazionale, di cui tanto si parla da tempo, ma per il quale mancano i finanziamenti. Orbene, sia la scienza moderna, sia gli esperti, sia i competenti organismi interessati al problema convengono sulla necessità di localizzare questo osservatorio astronomico nazionale in un territorio dell'area meridionale.

Gli incentivi concessi dalla Cassa de mezzogiorno saranno limitati ai contributi a fondo perduto. Certo si tratta di contributi già tanto discussi ed ancora oggi abbastanza discutibili. Ma noi riteniamo che la principale novità in materia di politica di incentivazione sia quella rappresentata dalla costituzione di un unico fondo nazionale con una riserva del 65 per cento alle imprese che si localizzeranno nel Mezzogiorno. Non è una novità da poco ed è una novità che consente di innestare questo disegno di legge per la prosecuzione dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, con l'altro disegno di legge riguardante la riconversione industriale.

Esprimiamo il nostro elogio a chi si è dimostrato capace, sia pure in un ristretto

simo margine di tempo, di coordinare questi due provvedimenti fondamentali per l'avvenire della nostra economia. Infatti anche il provvedimento per il Mezzogiorno ove fosse risultato sganciato da quello concernente la riconversione industriale, sarebbe stato in un certo senso destinato in partenza ad assumere un carattere parziale, settoriale, e dunque prevedibilmente frustrato nelle sue intenzioni e nelle sue ambizioni. Invece questo nuovo metodo di ristrutturare gli incentivi attraverso l'azione di un unico fondo nazionale consentirà, con la preferenza necessaria alle imprese localizzabili nel Mezzogiorno, di coordinare i nuovi investimenti da realizzare in tutta l'area del nostro paese.

Esprimiamo altresì apprezzamento per i nuovi scaglioni stabiliti per le agevolazioni: scaglioni che risultano più articolati anche rispetto a quelli contenuti nei precedenti progetti legislativi. Questa maggiore articolazione riflette meglio una distinzione tra piccole e grandi imprese.

Altra novità che intendiamo sottolineare è l'introduzione, per la prima volta nella politica meridionalistica, del *leasing* e dei centri direzionali e di ricerca scientifica, di cui finalmente vengono riconosciute le funzioni strategiche, di eccezionale importanza ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno. L'ingresso della ricerca scientifica nella politica meridionalistica colma una lacuna di carattere culturale ancor prima che legislativo, perché ormai tutte le moderne teorie economiche convengono sulla assoluta necessità di dare adeguata presenza alla componente della ricerca scientifica ai fini di una politica di sviluppo che sia diversificata, e non soltanto limitativa.

È pure positivo il fatto che tra i contributi per occupati e la fiscalizzazione degli oneri sociali sia stata scelta opportunamente quest'ultima soluzione, che è la più agevole, la più automatica, la più immediata.

Infine, l'estensione dell'abilitazione al credito industriale a medio termine che viene riconosciuta agli istituti di credito risponde ad una esigenza scaturita negli ultimi anni di crisi. Alcune regioni del profondo sud, come la Calabria, sono però ancora sprovviste di un istituto di medio credito, nonostante che la legge istitutiva faccia obbligo al « Mediocredito centrale » di istituire in ogni regione meridionale un istituto di medio credito.

Nel complesso, come si vede, vengono meglio puntualizzati i poteri di indirizzo

e di controllo del Parlamento (pensiamo alla Commissione parlamentare) e delle regioni. Vengono distinte le competenze della Cassa, che sono limitate ai progetti speciali e ai contributi a fondo perduto, da quelle regionali; viene istituito un unico fondo nazionale per il credito agevolato e si affida alla Cassa per il mezzogiorno l'istruttoria sui pareri di conformità, nonché la concessione dei contributi estesi anche alle imprese commerciali ed aumentabili nelle zone più depresse e per settori prescelti.

Anche su questo punto sarà bene soffermare per un momento la nostra attenzione. Questo modo di concepire il territorio meridionale non come un *continuum*, ma come un qualche cosa in cui si sono creati squilibri, sacchi di particolare sottosviluppo che richiedono incentivazioni articolate e differenziate, è molto positivo.

A proposito delle competenze della Cassa per il mezzogiorno e delle regioni vorrei richiamare l'attenzione del Governo e del relatore su un ordine del giorno che ho presentato insieme con altri colleghi della Calabria appartenenti a tutti i gruppi dell'« arco costituzionale ». L'ordine del giorno chiede un rifinanziamento della legge speciale per la Calabria, la cui attuazione è stata demandata alla regione e dalla regione affidata, per il quarto stralcio, alla Cassa per il mezzogiorno. Chiediamo un rifinanziamento di circa 50 miliardi, per consentire alla Cassa di attuare, appunto, il quarto programma-stralcio per la Calabria.

Prendiamo ora in esame quelle che potevano essere, e non sono, le novità sostanziali, i mutamenti di indirizzi per l'attuazione di una vera e propria svolta nella politica meridionalistica.

È vero che, per attuare questa svolta, sarebbe necessario avere le idee più chiare sull'abusata dizione di « nuovo modello di sviluppo », dietro la quale spesso si cela soltanto qualche spirito critico ed inquieto, tuttavia incapace di soluzioni alternative nel sistema. Ma noi riteniamo che si debba portare il proprio contributo a proposte, formulazioni, implicazioni che riescano ad andare oltre il premio all'occupazione e a porre in essere una « filosofia » meno suggestionata dalle grandi imprese, qual è percepibile nel provvedimento che stiamo per approvare. Pensiamo anche che sia necessario chiarirci le idee sul concetto di sviluppo nelle regioni meridionali. Non apparteniamo a quella en-

tusiasta schiera di « neofiti », i quali ritengono — illudendosi, a nostro avviso — di poter dar vita a progetti di sviluppo che risultino autosufficienti o addirittura antitetici rispetto all'andamento complessivo del sistema economico nazionale. Tuttavia, riteniamo che per sviluppo meridionale si possa e si debba intendere una partecipazione autonoma e non subordinata delle risorse e dei protagonisti locali, umani e materiali, agli effetti trascinanti delle aree e degli interessi dei gruppi più forti. Crediamo che in un sistema di tipo capitalistico — o neocapitalistico che dir si voglia — chi determina la selezione tra forti e deboli, tra chi ha diritto a crescere e svilupparsi e chi, invece, può solo morire di inedia, è la banca, è lo strumento bancario. È questa l'istituzione che privilegia la clientela, che offre maggiori garanzie reali e riduce all'osso i mezzi occorrenti ai piccoli per divenire medi operatori economici, agli artigiani per divenire piccoli industriali e via di seguito. Lasciare, perciò, onorevoli colleghi, inalterate il potere e la funzione delle banche nel Mezzogiorno significa mortificare in partenza lo sviluppo delle più deboli risorse endogene. Un fondo pubblico di garanzia, a corredo del credito agevolato per il sud, e l'obbligo di quote-riserve finalizzate potrebbero rappresentare il primo passo verso una maggiore giustizia bancaria, che non favorisca l'industria ma l'imprenditoria, non privilegi le garanzie reali ma la validità dei progetti e dei suoi protagonisti.

Un'altra componente sulla quale richiamiamo l'attenzione delle forze meridionalistiche è quella che riguarda il fattore umano: una componente mai sufficientemente considerata dalle tradizionali politiche di sviluppo, sulla quale si deve aprire un ventaglio di proposte che vanno dal potenziamento delle istituzioni culturali ed universitarie all'editoria meridionale, dalla ricerca scientifica — che va sganciata dalle assurde ipoteche dell'IMI — all'autonomia direzionale delle imprese meridionali. Su tale aspetto della autonomia direzionale delle imprese meridionali, vorrei dire che corriamo il rischio di continuare a far dipendere le determinazioni relative al nostro sistema economico nel sud da centri decisionali che sono altrove e che perseguono altri indirizzi ed interessi. Non basta, infatti, finanziare gli uffici direzionali delle imprese; bisogna arrivare ad una imprenditorialità locale, che abbia — appunto — nelle risorse locali, nello sfruttamento delle stesse e del mercato locale, il centro dei suoi interessi. Altrimenti potremmo assistere, nella migliore delle

ipotesi, ad un processo di filiazione che sarà sempre di tipo imitativo e subordinato ad interessi altrove radicali ed in ogni caso ben distanti da quelli delle popolazioni meridionali, così come l'esperienza di questi ultimi anni ha sufficientemente dimostrato. Esiste, ancora, il problema dell'utilizzazione delle risorse degli emigrati, quello della urbanizzazione diffusiva del territorio, che eviti concretamente i nodi degli agglomerati urbani, lo svuotamento della campagna, la mortificazione dell'agricoltura, in ordine alla quale non deve essere respinto ogni tentativo che quest'ultima compie allo scopo di integrarsi con l'industria. Se non si pensa di poter affidare alle gracili strutture cooperative queste integrazioni, di esse dovranno occuparsi le imprese a partecipazione statale, altra componente che rimane assente dal disegno di legge in esame. Le imprese a partecipazione statale, nel profondo sud, non possono limitarsi ad una funzione di supporto di interessi che sono altrove a meno che queste particolari imprese non assumano l'obbligo di una quota riserva sull'occupazione e non solo sugli investimenti che destinano al sud. Così la FIME non può diventare una seconda GEPI, ma dovrà prodigarsi per la moltiplicazione e la crescita delle imprese piccole, non affiliate e subordinate alle case-madre del nord.

Onorevoli colleghi, mi rendo conto che continuare su questa strada significherebbe forse fare un discorso più tecnico che politico. A nostro avviso, invece, il nodo della questione meridionale è ancora un nodo politico e non soltanto tecnico; politico nel senso che non può esserci e non potrà esserci una svolta nei contenuti di un progetto di sviluppo se le forze politiche sono distratte o assorbite (come avviene proprio in questi giorni e in queste ore) da ben altre questioni e si corre il rischio di affrontare i problemi di fondo della società italiana rinviandoli a dopo le elezioni. Si può sciogliere un Parlamento, ma con ciò non si sciogliono certo i nodi politici ed economici che ritardano lo avanzamento del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole Isgrò, relatore per il disegno di legge n. 4486.

ISGRÒ, Relatore per il disegno di legge n. 4486. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poche parole innanzi tutto per esprimere apprezzamento per gli interventi

svolti in sede di discussione sulle linee generali, in particolare per quelli dell'onorevole Compagna e dell'onorevole Lezzi. Indubbiamente questa legge rappresenta un ulteriore contributo ad una sempre più penetrante partecipazione del Parlamento al controllo della politica di sviluppo del paese. Non dimentichiamo che nei primi anni la Cassa per il mezzogiorno operava sfuggendo — appunto perché non si era trovato un aggancio a livello istituzionale — al controllo parlamentare. Chi vi parla aveva presentato una proposta di legge (che aveva ottenuto il consenso unanime di entrambi i rami del Parlamento) la quale prevedeva che il Governo presentasse ogni anno al Parlamento una relazione sulla politica di investimenti per il sud.

Ora, fattori innovativi del progetto di legge per il Mezzogiorno in discussione sono certamente la Commissione parlamentare, che giunge proprio ad una fase di approccio più ravvicinato, più coerente, di controllo sulla politica per il sud, ed ancora, forse, lo stesso allargamento del consiglio d'amministrazione con la partecipazione delle regioni. Questa partecipazione penso che sia un altro aspetto significativo da non trascurare perché le regioni si stanno sempre più orientando verso il metodo della programmazione. Possiamo avere diverse opinioni in ordine a questo metodo, possiamo essere perplessi anche su quanto si è fatto fino ad oggi; ma dobbiamo dare atto al ministro Andreotti di aver voluto in qualche modo rilanciare questa politica. Questa legge rappresenta un passo in avanti in tal senso.

Invitiamo pertanto gli onorevoli colleghi ad esprimere voto favorevole al disegno di legge, proprio in quella visione organica che rappresenta uno dei fattori di questa nuova prospettiva, del rilancio cioè della nuova programmazione come quadro di riferimento annuale o pluriennale sul quale in ogni caso dovranno confrontarsi gli strumenti e gli obiettivi della politica di sviluppo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole Scotti, relatore per il disegno di legge n. 4487.

SCOTTI, Relatore per il disegno di legge n. 4487. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'ampio dibattito culturale e politico che ha preceduto l'esame e l'approvazione da parte del Parlamento del di-

segno di legge in questione consenta di non soffermarsi in questa sede su tutte le questioni che sono state sollevate negli interventi. Pertanto vorrei soffermarmi soltanto su due aspetti del dibattito svolto in quest'aula. Credo che non sarà sfuggito, negli interventi, che con questo disegno di legge si apre una strada nuova in una direzione che il pensiero e il dibattito meridionalista ha sempre sostenuto: la questione meridionale, infatti, non è risolvibile all'interno dell'area interessata, ma è una questione che chiama in causa la politica economica generale; soprattutto gli interventi operati fuori dell'area meridionale sono quelli che influenzano, positivamente o negativamente, i risultati dell'azione che si svolge nell'ambito del Mezzogiorno. Credo che molte delle polemiche e delle critiche sull'esperienza passata non tengano sufficientemente presente questo dato del problema, concentrando tutta l'attenzione sugli interventi effettuati all'interno dell'area meridionale. Ripeto invece che l'efficacia di quegli interventi è stata condizionata dalla politica economica generale nonché dagli interventi effettuati fuori dell'area in questione.

Con il provvedimento in discussione, si compie un passo in avanti, in concreto, nei riguardi di una delle linee di politica economica più rilevanti dello sviluppo del Mezzogiorno, vale a dire la politica industriale e la politica di agevolazione agli investimenti industriali su tutto il territorio nazionale. Con questo provvedimento si agisce in piena coerenza con tale visione, creando un unico fondo nazionale, dando luogo ad un'unica legge nazionale di agevolazione agli investimenti industriali nel paese. Si graduano inoltre le agevolazioni a secondo delle diverse situazioni: quelle del Mezzogiorno, quelle dell'Italia centrale, quelle del nord; e, soprattutto, nel nord si limita l'agevolazione esclusivamente agli ammodernamenti degli impianti esistenti, non solo destinando, in termini di quantità di risorse, il massimo al Mezzogiorno, ma anche contenendo i nuovi investimenti nelle aree già congestionate del nord ed eliminando così una delle più rilevanti contraddizioni della politica passata.

Tutto ciò riguarda un primo aspetto del provvedimento. Un secondo aspetto, sul quale vorrei soffermarmi, e che è stato sottolineato anche dai colleghi Lezzi e Lamanna, concernente il ritorno ad un metodo di programmazione della spesa pubblica nel Mezzogiorno, che tiene però conto delle esperienze passate e quindi si attua con un rinnova-

mento nelle procedure e soprattutto negli organismi chiamati a decidere ed a scegliere.

Abbandonando una linea di programmazione generale e globale, si sceglie la via dei progetti speciali e dei progetti di sviluppo regionale, attribuendo ad essi una funzione strategica rispetto allo sviluppo del Mezzogiorno, e nel contempo dando però ad essi definiti obiettivi di trasformazione della struttura economica e sociale delle regioni meridionali. Attraverso tale carattere questi progetti sono definiti in modo assai rigoroso. Ma c'è un passo avanti: l'elaborazione di questi progetti chiama in causa non solo il Governo centrale, ma pone altresì in primo piano l'iniziativa delle regioni. Tale innovazione sarà importante anche ai fini dell'evoluzione futura della programmazione nel nostro paese, quando si tratterà di assicurare — nell'ambito di uno Stato regionale — una partecipazione diretta e responsabile delle regioni nella scelta e nella decisione dei progetti di intervento.

Sotto questo punto di vista, debbo respingere le riserve che il collega Compagna esprimeva ieri in ordine alle soluzioni adottate per quanto concerne il comitato istituito presso il ministero per le regioni e la partecipazione delle regioni nel consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, attraverso la nomina di esperti. In ordine al comitato istituito presso il ministero, c'è da dire che esso ha poteri consultivi, poiché quelli decisionali competono al CIPE, il quale è integrato, per quanto riguarda le deliberazioni riguardanti gli interventi nei territori meridionali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, dei presidenti delle regioni di volta in volta direttamente interessate. Il comitato ha quindi, come ho detto, poteri consultivi. L'allargamento del numero dei partecipanti consente pertanto al ministro di cogliere tutte le istanze che si manifestano all'interno delle regioni meridionali, espresse non solo dalle posizioni di maggioranza dei consigli regionali, ma anche da quelle di minoranza.

Per quanto riguarda la presenza degli esperti nel consiglio di amministrazione della Cassa, la soluzione adottata risponde ad un criterio di scelta di fondo che la legge ha operato. La Cassa, con questa legge, diventa non più soltanto strumento dell'intervento dello Stato centrale, ma anche strumento dell'intervento delle regioni: queste possono difatti affidare alla Cassa l'attuazione di determinati interventi. La Cassa diventa perciò uno strumento tecnico al servizio delle regioni meridionali, e quindi

acquista un carattere di organismo dello Stato centrale e delle regioni; in questa sua collocazione, la presenza di esperti nominati dalle regioni garantisce anche nella fase di attuazione questo collegamento tra la Cassa e le regioni stesse. Di qui la configurazione nuova della Cassa, rispondente alle esigenze dello Stato regionale.

Un'ultima osservazione, signor Presidente, riguarda il problema — che qui è già stato sollevato da più parti — degli interventi nel settore agricolo e del ruolo che l'agricoltura riveste ai fini della trasformazione economica del Mezzogiorno.

Vorrei ricordare all'onorevole Lamanna che il disegno di legge assegna alle regioni, per i loro progetti, 2 mila miliardi, per il cui impiego fornisce delle indicazioni di priorità a favore del settore agricolo. L'agricoltura, infatti, è di competenza delle regioni, e noi possiamo solo indicare una linea di priorità nell'utilizzazione dei fondi da parte delle regioni stesse.

Il disegno di legge, però, non si limita soltanto a questo aspetto dell'intervento, riguardante le strutture agricole e la trasformazione delle strutture produttive in agricoltura; ma prevede, ad integrazione di questo, un intervento dello Stato nel campo della commercializzazione e dell'industrializzazione dei prodotti agricoli. In sede di coordinamento dei progetti statali e di quelli regionali si potrà dare all'intervento in agricoltura nel Mezzogiorno una incisività nuova e più efficace rispetto al passato. Esisteranno infatti precisi collegamenti tra i grandi progetti speciali per l'utilizzazione intersettoriale delle acque, e quindi per l'irrigazione nel Mezzogiorno, i progetti di sviluppo delle regioni nel campo della trasformazione degli ordinamenti produttivi, ed il progetto speciale per la commercializzazione e l'industrializzazione dei prodotti agricoli. I vari interventi in agricoltura risulteranno così saldati in un disegno di trasformazione che potrà dare una risposta ai problemi che si pongono non solo nel Mezzogiorno, ma in tutto il paese, in ordine alle risorse alimentari.

Con questo, signor Presidente, penso di aver concluso questa breve replica. Lascio al ministro, evidentemente, una risposta puntuale sulle questioni che sono state sollevate, soprattutto in merito ad alcuni fatti del passato.

Vorrei dire, nel concludere, che l'accenno che ieri faceva l'onorevole Compagna al discorso di Giovanni Amendola è quanto

mai significativo ed importante. Il Mezzogiorno ha oggi una occasione particolarmente rilevante: nella politica di riconversione e di rilancio produttivo del nostro paese, il Mezzogiorno non si pone come questione residua, ma bensì come questione centrale, nel senso che una politica di riconversione industriale può cogliere questa occasione per favorire l'espansione verso il Mezzogiorno della base produttiva del paese. In questo modo gli investimenti attuati nel Mezzogiorno possono rappresentare per tutta l'economia nazionale un incentivo alla ripresa generale.

Vorrei a questo proposito fare una raccomandazione al Governo e impostare un tema che dovrà al più presto essere approfondito. Anche con questo provvedimento, noi decidiamo stanziamenti calcolati sulla base del valore corrente della moneta. L'esperienza del passato ci ha però dimostrato che molto spesso la variazione dei prezzi determina una drastica riduzione, in termini reali, delle disponibilità originariamente destinate al Mezzogiorno. Con la conseguenza che i programmi impostati non possono essere portati a termine perché nel corso di realizzazione le disponibilità si riducono drasticamente.

Siccome nessuno di noi può illudersi che nel prossimo futuro non si verifichi ancora una tale riduzione del valore reale degli stanziamenti attribuiti al Mezzogiorno, ritengo che si debba tener conto di questa situazione nel momento in cui si andranno a deliberare i programmi.

Al Senato era stato addirittura chiesto di introdurre in questo disegno di legge una norma con cui imporre al tesoro di reintegrare successivamente i fondi messi a disposizione in relazione alle modificazioni del valore reale della moneta. È chiaro che il Governo non poteva accettare una norma di questo genere, ma ritengo che il problema debba essere tenuto nella massima considerazione dal Governo stesso e soprattutto da coloro che saranno chiamati a decidere i programmi, affinché non debba accadere di nuovo che non sia possibile realizzare fino in fondo quanto deciso perché i mezzi posti a disposizione si sono dissolti con il passare del tempo e non consentono più il raggiungimento di certi obiettivi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro del bilancio e della programmazione economica.

ANDREOTTI, Ministro del bilancio, della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che poche leggi abbiano avuto una preparazione ampia ed articolata come questa. Il risultato è stato che, quando il Governo ha presentato il testo ad un ramo del Parlamento, si era già raggiunto un notevole grado di elaborazione e, soprattutto, si erano tenuti in considerazione non solo i punti di vista già formalmente conosciuti (come quelli tradotti in proposte di legge di iniziativa parlamentare) ma anche suggerimenti tratti da contatti intervenuti con le regioni e con le organizzazioni sindacali.

In questo modo si è ottenuto il risultato politico che ci ripromettevamo: mirare alla sostanza delle finalità di una legge di questo genere, cioè alla concezione dell'intervento straordinario, senza basarsi tanto sugli strumenti, dei quali non volevamo certo fare una difesa d'ufficio, ma neppure riconoscere la validità.

Si è invece cercato, nella seconda fase, quella parlamentare, attraverso la presentazione del disegno di legge n. 4487 e l'emanazione del decreto-legge per fronteggiare il periodo transitorio, di non attestarsi — lo avevamo detto in precedenza — su una specie di sacralità di formule, ma di ricercare insieme una collaborazione — per quanto io ricordi, la più ampia che si sia mai avuta in Parlamento — che consentisse di affermare questo concetto di intervento straordinario e contemporaneamente di dare, attraverso strutture differenti e attraverso una serie di miglioramenti suggeriti dalla lunga esperienza precedente, la possibilità di svolgere una politica per l'Italia meridionale che non solo potesse rivelarsi proficua in una fase congiunturale come quella attuale, ma soprattutto riprendesse e migliorasse il programma di perequazione sociale e produttiva del nostro paese.

Ieri, l'onorevole Lezzi diceva giustamente che, se in questi giorni non fossimo stretti dalla serrata nostra attività legislativa in questo ramo del Parlamento, sarebbe stato opportuno procedere a un consuntivo analitico — ove sia il caso per criticare, in altri settori per esaminare le cose sotto il profilo positivo — di tutto l'insieme degli interventi operati nelle varie fasi attraverso le quali è passata la politica del Mezzogiorno.

Certamente, se ci limitiamo esclusivamente a constatare la persistente situazione

di divario tra nord, centro e Italia meridionale, dobbiamo trarre, frettolosamente, un giudizio negativo. Ma non mi pare che ciò possa essere giusto, in quanto noi dobbiamo — non è un sofisma — pensare quale potrebbe essere la situazione se non vi fossero stati degli strumenti e degli interventi straordinari nell'Italia meridionale, e se cioè si fosse fatto affidamento soltanto su alcune misure di carattere spontaneo o automatico. Probabilmente, salvo poche eccezioni, noi avremmo continuato in una situazione che, anzi, per il progresso dell'apparato industriale in modo particolare, avrebbe ulteriormente divaricato queste differenziate posizioni a danno dell'Italia meridionale. Ho detto « salvo poche eccezioni », perché alcune iniziative ritengo avrebbero comportato, anche senza una legislazione di intervento, delle conseguenze di ordine positivo. Per esempio, l'« autostrada del sole » avrebbe certamente comportato una forma di incentivo non soltanto al settore terziario, ma probabilmente anche — almeno in una certa misura — a quello industriale.

Non a caso tutti i colleghi che sono intervenuti nel dibattito sono stati concordi sul concetto di intervento straordinario; anzi, se una critica viene rivolta al passato, è quella che talvolta l'intervento straordinario non è stato complementare a quello ordinario, ma si è ad esso sostituito. Quindi a me pare che il primo valore che recuperiamo con questa legge sia quello di affermare che deve essere condotta una politica di interventi straordinari, ma cercando di apportare — ritengo che a tutto questo la legge abbia dato una risposta molto positiva — una profonda modificazione ai modi di intervento.

La prima modificazione che è stato possibile realizzare oggi — nel passato non sarebbe stato facile — consiste nell'aver preso in considerazione, come punto fermo, l'esistenza ormai stabilizzata e ordinaria delle regioni, il che consente di lasciare alle regioni tutta una serie di adempimenti, cosa che era impossibile nel passato, o perché le regioni non esistevano praticamente — salvo quelle a statuto speciale — o perché non avevano ancora un'attrezzatura adeguata, o perché fatti straordinari (ad esempio, il colera) portarono all'adozione — per disposto, ricordiamolo, legislativo, non amministrativo — di una serie di misure che attribuivano alla pressoché unica realtà operativa esistente compiti di carattere straordinario, molto dispersivi, che certamente toglievano

alla Cassa per il mezzogiorno quella caratteristica per la quale era nata (secondo modelli stranieri, taluni la definiscono una specie di « agenzia », calata naturalmente nel nostro ordinamento giuridico e finanziario).

Le modificazioni che la nuova legge comporta sono state valutate, in linea generale positivamente, in una discussione che, se pure non è stata lunga, è stata certamente approfondita, e non soltanto da parte dei relatori ieri e oggi, ma, sotto diversi aspetti, di tutti i colleghi che sono intervenuti nel dibattito.

Credo si debba attribuire una grande importanza al fatto di poter votare entrambi i disegni di legge, e non solo quello di conversione del decreto-legge n. 33.

Il Governo presentò il disegno di legge n. 4487 alla fine dello scorso anno, in parallelo con quello per la riconversione industriale (e noi pensavamo che il dibattito dovesse svolgersi in parallelo, per le connessioni esistenti tra i due provvedimenti; la situazione ha poi indotto ad agire diversamente). Come ho ricordato ieri nel mio intervento con il quale invitavo l'onorevole Delfino a ritirare, e in ogni caso la Camera a non approvare, la sua proposta di temporaneo accantonamento del disegno di legge n. 4487, al Senato è nato il proposito di utilizzare i 60 giorni fissati per la conversione in legge del decreto per definire tutta la linea di intervento di qui al 1980.

Il fatto di essere potuti arrivare in tempo utile, o meglio con qualche anticipo, a questo obiettivo mi pare debba essere sottolineato come uno dei fattori più positivi del nostro lavoro parlamentare di questa legislatura.

Non si tratta — e mi riferisco a quanto, in toni in larga parte positivi, non frequenti in lui parlando di un testo (almeno come prima origine) governativo, l'onorevole Anderlini ha ieri qui detto — di « parlamentarismo » come qualcuno, sbagliando, potrebbe essere indotto a ritenere: no, è un « metodo di Parlamento », che è cosa profondamente diversa. Anche in altri tempi vi sono state notevoli polemiche al riguardo, più o meno strumentalizzate, ma io ritengo che su queste cose, che impegnano lunghi periodi, che impegnano interessi essenziali della nostra nazione, che impegnano modificazioni del quadro sociale del popolo italiano, sia un dovere, non una sorta di convenienza opinabile, il cercare di asso-

ciare il massimo possibile di forze e di esperienze.

Non basta, infatti, fare una legge perché si possa condurre innanzi una politica efficace per il Mezzogiorno: occorre veramente un impegno di carattere politico, altrimenti le modificazioni legislative, pur utili, non sarebbero di per sé sufficienti.

Qual è, molto sinteticamente, il quadro di queste modificazioni? Vi è anzitutto la struttura istituzionale nuova costituita dalla Commissione parlamentare di nuova creazione. In proposito l'onorevole Papa ha detto che 30 membri sono troppi. Tuttavia, sappiamo che quando si formano delle Commissioni parlamentari occorre tenere presente che, se tutti i gruppi debbono partecipare, se vi deve essere una presenza dell'« universo parlamentare », è necessario un certo numero di componenti per rispettare determinate proporzioni. D'altra parte, dato che questa Commissione avrà avanti a sé un compito assai impegnativo — non quello di dare un parere su questo o quel provvedimento ma quello di essere il centro propulsore e il garante di un'attuazione di questo tipo di politica per il Mezzogiorno non solo nel fedele adempimento delle singole norme, ma in un quadro di coerenza con tutto il resto della politica del paese — non penso che quel numero possa diminuire la efficacia delle sue azioni complessive.

In Senato si è discusso sull'impostazione difesa da alcuni, di un concetto di rigida divisione tra i poteri dello Stato, in termini addirittura premontesquieviani. La vita oggi si evolve, più o meno in tutti i paesi, e obbedendo alle diverse caratteristiche dei tipi di strutture giuridico-costituzionali, secondo linee che portano ad avere una penetrazione maggiore degli organismi parlamentari anche nell'attività di carattere amministrativo. Ciò avviene non per vanificare i contorni dello organo specificamente preposto al controllo, ma precisamente per porre in essere un controllo effettivamente efficace. Sarebbe assurdo (ripeto l'esempio fatto nell'altro ramo del Parlamento) che noi avessimo riconosciuto pacificamente, come parlamentari, il diritto di controllare, attraverso le interrogazioni e le interpellanze, anche singole e minute attività della pubblica amministrazione — ricordiamo tutti l'onorevole Colitto il quale rivolgeva una ventina d'interrogazioni al giorno per sapere se erano state liquidate le pensioni a un numero rispettabile di persone che a lui si rivolgevano — ebbene, sarebbe assurdo ritenersi legittimati a chiedere, nell'esercizio della funzione di parlamentari, alla pub-

blica amministrazione e al Governo ragione puntuale anche di atti così marginali (pur se umanamente importanti) presi uno per uno, se poi non vi fosse la possibilità di un effettivo controllo quando si versi in un tema così dominante e prioritario come quello del rispetto della politica per il Mezzogiorno.

Questo primo punto trova integrazione in un altro ad esso parallelo, cioè nell'associazione delle regioni alla nuova struttura istituzionale dell'intervento, sia attraverso la partecipazione stabilizzata dei presidenti delle regioni al CIPE quando si discute di temi di loro interesse, sia attraverso la creazione di un organo, con la rappresentanza di tre partecipanti per ognuna delle nove regioni del Mezzogiorno.

Per evitare equivoci, è bene ripetere che si è ritenuto di non immettere i rappresentanti delle regioni Marche e Toscana in questa struttura istituzionale in considerazione dell'esigua percentuale di territorio dell'una e dell'altra regione interessato alla legge sul Mezzogiorno. Tuttavia l'ambito di questa legislazione rimane quello che era in precedenza: quindi restano incluse l'isola d'Elba e quella parte della provincia di Ascoli Piceno che fa parte del territorio giuridicamente definito come Mezzogiorno.

Credo che si debba ravvisare l'utilità di questa istituzionalizzazione della partecipazione delle regioni, innanzi tutto, nell'opportunità di associarle, con sicuro vantaggio reciproco, alla programmazione e alle linee d'attuazione; in secondo luogo, per la considerazione che manca finora nel nostro sistema (forse è una lacuna costituzionale), a differenza di tutti gli altri sistemi costituzionali dotati di strutture più o meno analoghe alle regioni, un punto d'incontro centralizzato, nel quale le regioni, non solo nel rapporto con l'amministrazione centrale dello Stato, ma anche nel rapporto tra di loro, abbiano una sede, un foro, in cui si colleghino esperienze e si traccino delle linee di indirizzo.

Vi è un terzo aspetto per cui la presenza dei rappresentanti regionali nel CIPE e nel comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali e la presenza attiva e in parità di numero nel consiglio d'amministrazione della Cassa per il mezzogiorno ha un suo significato ulteriore. Noi dobbiamo riconoscere alle regioni un complesso di diritti e di doveri. Infatti abbiamo molte volte sperimentato che il non avere un collegamento chiaro con le regioni, non solo per consultarle, ma per impegnarle, com-

porta una difficoltà che spesso fa arenare i progetti che vengono approvati. Potrei fare degli esempi, ma tralascio di farli per brevità, e anche perché si citano i peccati, ma non i peccatori. Quando ci si lamenta che anche dei progetti relevantissimi (oltre che una serie di altre iniziative), per i quali i documenti di conformità erano stati approvati, si sono arenati, ci si deve render conto che spesso vi è, anche a livello infraregionale, la possibilità di bloccarli. Proprio recentemente, in una riunione mista politico-sindacal-governativo-parlamentare dedicata all'esame di alcune iniziative da far entrare in fase operativa a Lamezia Terme, in Calabria, abbiamo constatato che alcuni adempimenti locali non erano stati (almeno sino al momento in cui si svolse quella riunione) ancora onorati. Quindi, fatto carico al Governo, alla Cassa per il mezzogiorno, a tutto il complesso centrale, della necessità di sveltimenti, di coerenze maggiori, rimane un problema: ad esempio, se in una regione non si rilasciano dall'amministrazione comunale le licenze di costruzione, tutto l'iter, che è stato in precedenza svolto con molta solennità e con molto impegno, viene bloccato; con l'ulteriore danno che, a causa del deperimento di valore monetario, quando si arriva a spendere, le cifre che erano state stanziare non sono più sufficienti e talvolta sono largamente insufficienti.

Circa la programmazione quinquennale, abbiamo cercato di recuperare un concetto di programmazione che, partendo in questo modo dal basso e avendo come finalità circoscritta lo sviluppo del Mezzogiorno, possa forse costituire anche una sperimentazione in vista di correggere forme precedenti che hanno fatto sì che la programmazione non abbia raggiunto quei risultati che noi ci ripromettevamo quando — non per due giorni come questa volta, ma per sei mesi — siamo stati qui a votare paragrafi ed emendamenti d'un vasto piano di programmazione.

Per verità, quando parlo di programmazione certamente non voglio dire che la programmazione per il sud ci assolve dal dover ricercare dei quadri di programmazione più generale. Sarebbe oltre tutto impossibile fare una programmazione per le sole zone meridionali. Però credo che sarebbe anche ingiusto attendere di poter avere degli strumenti perfetti e oliati di programmazione generale per impostare questa programmazione quinquennale che noi ab-

biamo qui fissato, e a cui gli organismi istituzionali ai quali ora mi sono riferito parteciperanno attivamente nella fase di elaborazione e poi nella fase di controllo.

Vi è in questo quadro — devo trattare ancora un po' questo ultimo punto del quadro istituzionale, per il resto sarò più breve — la riforma della Cassa per il mezzogiorno, restituita ad una funzione di progettazione speciale nel senso autentico di questa parola. Anche qui occorre tener conto di tutte le esperienze attive e non attive fatte in questo periodo che abbiamo alle spalle, con la possibilità di dare alle regioni, che lo desiderino, temporaneamente o eventualmente anche in via stabile, la facoltà di delegare alla Cassa anche una serie di progettazioni o di esecuzioni che ricadono invece ordinariamente nella loro competenza riconosciuta dalla legge nel quadro delle competenze generali delineate dalla Costituzione.

Voglio ricordare all'onorevole Salvatore che anche per gli enti, che hanno una loro funzione di affiancamento o culturale o di elaborazione o di formazione, che fanno capo alla Cassa per il mezzogiorno, e previsto da un articolo di questo provvedimento che abbiano una revisione di strutture, secondo una delega che viene conferita al Governo con criteri abbastanza precisi.

Il secondo punto che vorrei sottoporre alla vostra attenzione riguarda la finalità dell'occupazione: questa, che certamente è la finalità primaria, non può però essere intesa come disgiunta da un'altra finalità, e cioè quella della qualità degli interventi. In fatto quando oggi, retrospettivamente, esprimiamo considerazioni critiche per l'introduzione di grandi complessi industriali — vorrei che si tenesse conto che nel decreto (che ora muore di morte naturale perché votando il disegno di legge n. 4487, non c'è più bisogno di convertire il provvedimento d'urgenza) noi avevamo previsto per la destinazione degli incentivi del suo periodo di competenze una riserva del 60 per cento a favore delle medie e piccole industrie — vorrei però che ricordassimo per un attimo quali furono i dibattiti di allora. Chi allora avesse sostenuto — per la verità, veniva in mente a pochi — che dovesse incrementarsi nel sud soltanto la media e piccola industria, sarebbe sembrato non come un amico, ma come un nemico del Mezzogiorno. E certe polemiche che noi vivemmo — ricordiamo la polemica sul piano Senigallia pe-

la siderurgia, ad esempio — certamente non erano ispirate a mio avviso — spero di non essere da questo banco maligno: non ne avrei nemmeno il diritto — alla preferenza per una moltiplicazione di medie e piccole industrie meridionali, ma risentivano di una specie di tradizione secondo cui alcune attività economiche dovevano sostanzialmente considerarsi patrimonio del nord o del centro, certi complessi industriali dovevano vedere il loro potenziamento nel nord. In fondo, anche per quanto riguarda l'industria chimica, se è vero che guardando al rapporto tra persone impiegate e investimenti ci si accorge che è onerosissimo, non mi pare tuttavia che sia stato sbagliato e in ciò non ho né colpe né meriti, essendo decisioni di tempi più lontani — cogliere la possibilità (tra le poche nuove che si aprivano) di dar vita a complessi petrolchimici così notevoli, coglierla, dicevo, per destinare all'Italia meridionale questa nuova area della base produttiva nazionale.

Credo che tutta l'esperienza fatta conduca a questa visione — affidata al Governo, alla Cassa, alle regioni, al Comitato — di un'integrazione degli indirizzi e degli interventi tra l'industria e l'agricoltura e tutte le altre attività terziarie, che possono avere nel sud uno sviluppo straordinario non certamente fungibile con altre zone del nostro paese o della Comunità. Per questo occorre che il piano territoriale globale sia coordinato e che si abbia un quadro costante, quotidiano — non solo nella grande programmazione dunque, ma nella vita di tutti i giorni — ai vari livelli delle istituzioni dello Stato: un quadro di armonizzazione e di compatibilità.

L'aver posto l'accento sulle partecipazioni statali non significa che non si voglia che nel Mezzogiorno vi sia uno spazio per lo sviluppo dell'intervento privato, ma vuol dire che debbono essere verificate alcune funzioni particolari, di « traino », che non possono non essere condotte dalle partecipazioni statali. Cito l'ultimo esempio: quello del piano minerario, che prevede un intervento nella zona del Sulcis. Tale incombenza non può essere addossata ad altri che alle partecipazioni statali. In altri settori vi sarà concorrenza; in altri ancora vi sarà semplicemente l'attività dell'imprenditoria privata.

Da un lato, tutti ci auguriamo che, anche attraverso forme associate, si sviluppino nel sud un'imprenditoria locale. Ma occorre ricordare che, se nel passato (mi riferisco

agli esempi della FIAT a Cassino dopo l'insediamento dell'Alfa-sud) grandi gruppi privati avessero tempestivamente deliberato i loro interventi nel sud, ciò avrebbe probabilmente giovato a tutti. Mi rendo però conto che è più facile giudicare la cosa oggi, che non al momento della programmazione.

Oggi dobbiamo utilizzare lo strumento che abbiamo a disposizione. Come? Ricordava l'onorevole Rende che in un campo nuovo abbiamo assegnato, mediante il *leasing*, una funzione più qualificata alla Finanziaria meridionale, per cercare di dare all'intervento nel Mezzogiorno uno strumento veramente aggiornato. Tale funzione non è stata data in esclusiva, perché attraverso emendamenti approvati dal Senato determinate facoltà sono state affidate, per i macchinari, ad altre istituzioni di credito. Questo è l'indirizzo che dobbiamo seguire. Se riusciremo a guardare un po' lontano (per questo il programma è quinquennale) allo sviluppo industriale collegato alla situazione generale, si otterranno buoni risultati; ma non è possibile aspettare, per muoversi, di vedere una situazione tranquilla, per la quale occorrerebbero certo molti mesi. Piuttosto, essenziale è avere la coscienza che la situazione si tranquillizzerà proprio se si riuscirà ad attuare una politica di questo tipo. Ora credo, se è vero quello che nelle più importanti relazioni è scritto, e cioè che il futuro sarà di tipi di industrie nuovi (si calcola che nel mondo, di qui a non molti anni, il fatturato, ripartito per grandi gruppi, concernerà innanzitutto il petrolio, quindi l'automobile, in terzo luogo l'informatica, con tutti i suoi addentellati di elettronica avanzata), se così è, ripeto, credo che noi non potremo probabilmente far molto nel primo campo (petrolio), potremo fare poco (dal momento che abbiamo già una struttura produttiva notevole) nel secondo (l'auto), ma nel terzo dell'informatica ed elettronica in genere, che è nuovo, potremo impostare in maniera incisiva la politica di intervento nel Mezzogiorno. Tutto ciò, senza nulla togliere, a ciò che già esiste, ovviamente, anzi cercando di dar vita a delle costellazioni di interventi che aiutino anche lo sviluppo di medie e piccole industrie. E quando si è dinanzi a specializzazioni, se anche il programma della ricerca avviene attraverso mezzi di promozione nuovi, non vi è probabilmente sovrappiù difficoltà, bastando copiare quel che in altri paesi è stato fatto ed ha portato a risultati molto positivi.

Ritengo che siano questi gli indirizzi di un'industrializzazione nuova, che nulla toglie alla grande importanza delle altre attività: l'agricoltura, come prima ricordato; il turismo, cui ora accenno, e che tutti sappiamo quale risorsa possa costituire per l'Italia meridionale (per altre zone del paese lo è già), stante la particolare caratteristica di suolo e di clima di quest'ultima.

Vorrei fare due ultime osservazioni, la prima delle quali riguardante gli incentivi. Nel nuovo sistema mi pare si sia fatto tesoro di difficoltà che avevamo riscontrato nel passato, sia ponendo termini ragionevoli, ma pur tali da permettere che i progetti non rimangano pendenti oltre i tempi tecnici strettamente necessari, sia facendo sì — ed è stata una modificazione apportata anche per tener conto di un unanime parere delle organizzazioni sindacali, le quali non giudicavano con favore la generalizzazione della fiscalizzazione degli oneri fiscali — che fosse dato un incremento alla nuova occupazione attraverso agevolazioni *ad hoc*. Con una salvaguardia, per altro: che non si tratti di nuova occupazione vista isolatamente — il che potrebbe costituire una spinta a licenziamenti strumentali a successive nuove assunzioni capziosamente intese a fruire dei benefici in questione — ma nuova occupazione in senso totale, tenendo conto di quella che è la realtà di occupazione attuale dell'impresa, in rapporto insomma ad un'occupazione aggiuntiva, e non sostitutiva.

Vorrei da ultimo ricordare che il sistema dei « pacchetti » (lo ha prima criticato l'onorevole Lamanna) non ha dato buona prova anche perché — dobbiamo riconoscerlo — i « pacchetti » sono nati, in genere, non da una programmazione al tavolino, ma da esigenze di carattere politico; spesso sono nati, come un certo tipo di « pacchetto » per la Calabria, da drammatiche esigenze di carattere politico. Ritengo che questa debba essere considerata un'esperienza passata. Dobbiamo ora, all'inizio di questo nuovo corso, verificare — come in molti casi e con lunghe riunioni (l'onorevole Compagna se ne ricorderà parecchie) abbiamo fatto — e portare a pratico effetto queste impostazioni. Ieri l'onorevole De Lorenzo ha citato il caso, non pacifico, di Gioia Tauro. Posso dire che il progetto di Gioia Tauro ha subito alcune modificazioni. È stato necessario apportarne alcune al progetto del porto, perché, nel frattempo, era entrata in vigore la legge antisismica, che richiede particolari caratteristiche di costruzione.

Inoltre le condizioni del mercato, non solo interno, ma anche mondiale, hanno indotto la FINSIDER ad introdurre alcune revisioni al progetto degli impianti. Posso però dire — sull'autorità (perché ognuno deve citare le fonti) della finanziaria dello Stato — che l'intervenuta modificazione del progetto non solo non comporta (sono parole testuali) diminuzione rispetto ai livelli di occupazione previsti nel momento in cui comincio a discutere di Gioia Tauro, ma comporta un lieve aumento. Io mi contenterei che fossero mantenuti gli obiettivi fissati nel momento del varo del progetto. Vi è stata una serie di difficoltà che tutti conosciamo; ma oggi cominciamo a procedere. Sono state espletate le operazioni giuridiche che dovevano precedere i lavori: è cominciato, sia pure ancora in una forma non soddisfacente (per le ragioni cui ho accennato prima), il lavoro inerente al porto; sono stati stipulati gli accordi tra la Cassa per il mezzogiorno e la FINSIDER, accordi non facili (qualche volta sembra che quando due organismi sono pubblici non sia più facile metterli d'accordo). Oggi ha avuto luogo infatti, il previsto scambio di lettere che ci ha tenuto impegnati per mesi in una trattativa. Di conseguenza, sotto questo aspetto, ritengo che il progetto per Gioia Tauro sia una realtà, che a me pare politicamente molto importante. Infatti quando, in un frangente — l'ho ricordato poc'anzi — politicamente così difficile come quello di allora, lo Stato in quanto tale abbia assunto un impegno, ritengo che sarebbe molto grave ritornare continuamente a discutere, anche per apprezzabili — non solo virgiliane, ma anche economiche — discussioni sugli olivi stroncati. Una linea è stata stabilita: e, fino a prova contraria, rifiuto di credere che organismi così seri, come quelli che hanno disposto la progettazione di cui stiamo parlando, abbiano voluto costruire strutture prive di solidità produttiva, ciò che poi è l'unico modo per dare veramente ai bisogni del sud risposte concrete.

Concludo dicendo che ieri è stata ricordata la difficile condizione degli emigranti di ritorno. Non sono moltissimi, però si trovano in una situazione già grave di per sé, e più grave per la presenza, che constatiamo, di una disoccupazione qualificata (perché contiamo tra i diplomati, tra i laureati, il numero di disoccupati che tutti conosciamo) e per la necessità che a risolverla intervengano certe riconversioni possibili solo fino ad un determinato limite.

Io credo, onorevoli colleghi, che la spinta che ci ha permesso di poterci ritrovare sostanzialmente concordi, a differenza di altre volte, su una legge per il Mezzogiorno — non che le astensioni mi facciano piacere, ma si tratta di dispiacere molto minore rispetto a quello provato in altri tempi, quando dovevamo registrare voti contrari su alcuni provvedimenti che noi ritenevamo buoni, pur nelle difficoltà che vi erano, anche per la minore esperienza — sia in Senato sia in questo ramo del Parlamento, sottintendendo un giudizio che non è soltanto di speranza, ma, di fondata base per un tipo di politica nuova. È una politica dotata di strumenti e di finanziamenti certamente non illimitati (anche perché i valori monetari sono quelli che sono), che però rappresentino uno sforzo che, proprio perché compiuto in un momento difficile, mi pare abbia una sua validità particolare e aggiuntiva.

Constato quindi, concludendo, che in una fase nella quale la ...comunicativa politica sembra non molto facile a realizzarsi, il Mezzogiorno ha unificato i nostri sforzi: e questo mi sembra un segno di vitalità anche per il nostro Parlamento. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Interni):

SERVADEI ed altri: « Riposo sabatico » (4440) (*con parere della I, della XII e della XIII Commissione*);

alla IV Commissione (Giustizia):

COCCIA ed altri: « Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 » (4452) (*con parere della XIII Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

VINEIS ed altri: « Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, concernente la quota aggiunta

di famiglia per i genitori a carico » (4434) (*con parere della I e della V Commissione*);

alla XIII Commissione (Lavoro):

CAVALIERE e COSTAMAGNA: « Nuova disciplina dei trattamenti previdenziali e assistenziali delle ostetriche » (4439) (*con parere della V, della VI e della XIV Commissione*);

alle Commissioni riunite II (Interni) e IV (Giustizia):

MARIOTTI ed altri: « Modificazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico » (4456) (*con parere della I Commissione*).

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Domenico Magrì, la Giunta delle elezioni — a termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati — ha accertato nella seduta odierna che il candidato Salvatore Gaetano Barberi segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 13 (democrazia cristiana) per il collegio XXVIII (Catania).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Salvatore Gaetano Barberi deputato per il collegio XXVIII (Catania).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo la assegnazione in sede legislativa — derogando altresì, in relazione alla particolare urgenza, al termine di cui al predetto articolo 92 — dei seguenti progetti di legge, per i quali la IX Commissione permanente (Lavori pubblici), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

Senatori ALESSANDRINI ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036,

concernente norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica) (approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4228); ANSELMI TINA ed altri: «Integrazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica» (2388) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinate).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa — derogando altresì, in relazione alla particolare urgenza, al termine di cui al predetto articolo 92 — anche del seguente disegno di legge, per il quale la XIII Commissione permanente (Lavoro), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

«Regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori di Campione d'Italia nelle assicurazioni contro la tubercolosi e per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti» (4259).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, questo pomeriggio, alle ore 16,30 dovrebbe tenersi una seduta della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Mi è giunta, in via del tutto ufficiosa, notizia della sconvocazione di tale seduta. In ogni caso, poiché, come ella sa meglio di me, signor Presidente, nel pomeriggio sono previste votazioni in Assemblea, cui seguiranno le dichiarazioni del Governo, le chiedo formalmente di applicare il regolamento e quindi di sconvocare la riunione della Giunta.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, debbo farle presente che la seduta dell'Assemblea riprenderà alle ore 16 e nella fase iniziale non si prevedono votazioni, che per altro certamente seguiranno: al momento delle votazioni, naturalmente, si provvederà anche alla sconvocazione della Giunta.

MANCO. Se mi consente, signor Presidente, la prassi cui facevo dianzi riferimento non viene applicata soltanto in occasione di votazioni in Assemblea, ma in ogni caso in cui il lavoro delle Commissioni dovrebbe aver luogo in concomitanza coi lavori dell'Assemblea; nel caso specifico, poi, sono previste anche votazioni in aula.

Voglio anche ribadire che già il presidente della Giunta mi ha comunicato ufficiosamente che la riunione dovrebbe essere sconvocata.

PRESIDENTE. Non sono al corrente, onorevole Manco, di questa comunicazione fattale dal presidente della Giunta, ma è sufficiente constatare che all'ordine del giorno di questa stessa seduta dell'Assemblea figura anche l'esame di alcune autorizzazioni a procedere: ciò richiederà evidentemente, nel corso della ripresa pomeridiana, la presenza in aula dei componenti la Giunta.

In ogni modo, onorevole Manco, penso che nel periodo di tempo che intercorrerà tra la sospensione e la ripresa della seduta dell'Assemblea il problema che ella ha posto potrà esser risolto.

MANCO. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 16.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUCIFREDI

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge da deputati:

FIORET ed altri: «Agevolazioni in favore di imprese operanti nel settore del riciclaggio dei materiali di scarto» (4500);

DE' COCCI ed altri: « Riforma della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria di veicoli a motore e dei natanti per la responsabilità civile verso i terzi di cui all'articolo 2054 del codice civile » (4501);

FRASCA ed altri: « Interpretazione autentica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la "disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope", preparazione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza » (4502).

Saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione.

ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Mi permetto di chiederle, signor Presidente, che si proceda subito all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4487, e dei relativi emendamenti e solo successivamente all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 4486, che potrebbe anche essere superfluo, giacché il primo disegno di legge, se approvato nel testo del Senato, assorbirebbe il contenuto del secondo.

PRESIDENTE. Onorevole Andreotti, questo era appunto l'intendimento della Presidenza.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4487, identici nei testi del Senato e della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il ministro per il bilancio e la programmazione economica, sen-

tita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, e tenuto conto delle indicazioni e proposte del comitato di cui all'articolo 3, il programma quinquennale contenente gli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario e l'indicazione dei loro effetti sulla occupazione, la produttività ed il reddito, nonché:

a) l'elencazione e la descrizione dei progetti speciali da realizzare nei territori meridionali con l'indicazione degli obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e territoriali dei progetti stessi;

b) le direttive generali per gli interventi finanziari ed infrastrutturali di uso collettivo necessari alla localizzazione delle attività industriali;

c) le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, con le relative priorità settoriali e territoriali, e per il loro coordinamento con gli interventi regionali;

d) i criteri e le priorità per la predisposizioni da parte delle regioni meridionali di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale di cui all'articolo 7, lettera c);

e) l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali già approvati con particolare riferimento all'attività avviata, agli obiettivi da conseguire, alle dimensioni finanziarie, ai tempi di realizzazione ed alle priorità da osservare a livello tecnico-esecutivo;

f) le direttive per l'attuazione del programma quinquennale alla Cassa per il mezzogiorno e agli enti ad essa collegati, anche in relazione al successivo articolo 9, con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari.

Per le deliberazioni riguardanti gli interventi straordinari nei territori meridionali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, il CIPE è integrato di volta in volta dal presidente della Regione direttamente interessata.

Il programma, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti annuali, illustrati in apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e comunicati alle Regioni meridionali.

Il programma impegna i ministeri interessati, le aziende autonome, la Cassa per il mezzogiorno e gli enti ad essa collegati ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2.

1. 1. **Papa, De Lorenzo, Mazzarino.**

Al primo comma, lettera a) dopo le parole: l'elencazione e, *inserire le seguenti:* nelle linee di massima.

1. 2. **Papa, De Lorenzo, Mazzarino.**

Al secondo comma sostituire le parole: è integrato di volta in volta dal, *con le seguenti:* decide dopo aver di volta in volta ascoltato il.

1. 3. **Papa, De Lorenzo, Mazzarino.**

All'ultimo comma, dopo le parole: enti ad essa collegati, *inserire le seguenti:* nonché le regioni.

1. 4. **Papa, De Lorenzo, Mazzarino.**

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

SCOTTI, Relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari degli emendamenti nn. 1. 1, 1. 2, 1. 3 ed 1. 4 è presente, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ARMANI, Segretario, legge:

ART. 2.

« È costituita una Commissione parlamentare permanente composta da 15 senatori e 15 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamen-

tari per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

La Commissione esprime altresì pareri sui provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle regioni meridionali.

A richiesta della Commissione il Governo fornisce dati ed elementi sull'attuazione del programma e dei singoli progetti di competenza delle amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche e private. La Commissione può convocare il presidente della Cassa per il mezzogiorno per acquisire direttamente dati o informazioni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: e sull'attuazione, *ed aggiungere, in fine, le seguenti:* e sulla sua attuazione.

2. 1. **Papa, De Lorenzo, Mazzarino.**

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

SCOTTI, Relatore. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione di questo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ARMANI, Segretario, legge:

ART. 3.

« Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni Lazio, Campania, Abruzzo,

Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna alla determinazione delle linee direttive dell'intervento straordinario, è costituito un comitato composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da due rappresentanti di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Il comitato, entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, esprime pareri sulle iniziative legislative e su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario con gli interventi dei ministeri e delle regioni. I pareri del comitato possono essere inviati al Parlamento.

Il comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, numero 853, è soppresso ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: Sardegna, aggiungere la seguente: , Marche.

3. 2. de' Cocci.

Poiché l'onorevole de' Cocci non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: consigli regionali, inserire le seguenti: nel proprio seno.

3. 1. Papa, De Lorenzo, Mazzarino.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione?

SCOTTI, Relatore. La Commissione esprime parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole de' Cocci non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del proprio emendamento.

Poiché i firmatari dell'emendamento 3. 1 non sono presenti, s'intende egualmente che abbiano rinunciato alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, Segretario, legge:

ART. 4.

Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui al precedente articolo 3, può autorizzare la Cassa e gli enti collegati a prestare alle regioni meridionali, che ne facciano richiesta, consulenza ed assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.

Con la stessa procedura e soltanto a richiesta delle regioni, degli enti locali e dei loro consorzi nonché delle comunità montane, la Cassa e gli enti collegati possono essere autorizzati a realizzare, con le modalità da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al precedente comma, utilizzando i mezzi finanziari delle regioni meridionali interessate.

Ferma restando l'autorizzazione del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i limiti ed i contenuti della consulenza ed assistenza tecnica saranno definiti secondo le modalità che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipulare con le regioni competenti. Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può altresì autorizzare la Cassa e gli enti collegati a svolgere le attività necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico, sociale e territoriale delle regioni meridionali, nonché a prevedere progetti volti alla elaborazione dei dati di interesse degli organi regionali e degli enti dipendenti.

La Cassa per il mezzogiorno e gli enti collegati possono avvalersi, per l'espletamento di tale specifica attività, anche delle istituzioni già operanti nel Mezzogiorno.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.

ARMANI, Segretario, legge:

ART. 5.

« La Cassa per il mezzogiorno attua esclusivamente gli interventi statali previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 e gli interventi regionali che, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 della presente legge, possono essere ad essa affidati dalle Regioni meridionali nelle materie di loro competenza.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Cassa per il mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, provvederà alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale finalizzata all'espletamento dei compiti di cui al precedente comma realizzando la massima utilizzazione di tutto il personale in servizio, anche attraverso l'istituzione di corsi di riconversione e riqualificazione, di formazione e di aggiornamento.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procederà alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, di cui all'articolo 10 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, formato dal Presidente e da 18 membri scelti tra esperti di particolare competenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione di cui all'articolo 2.

Dei membri del consiglio, nove saranno designati dalle regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro triennio ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo e secondo comma coi seguenti:

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà al tra-

sferimento alle Regioni competenti per territorio dei programmi delle opere di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 868, sulla base dei criteri e delle modalità indicate dal Comitato di cui al precedente articolo 3. Entro lo stesso termine sarà trasferita alle Regioni la competenza circa la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Al finanziamento delle opere di cui al precedente primo comma incluse nei programmi approvati dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 che siano corredate dai relativi progetti esecutivi nonché al finanziamento delle iniziative alberghiere di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, che siano già in esercizio alla data del 6 marzo 1976 o nei confronti delle quali alla stessa data sia già intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria si provvede, tramite le Regioni, con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 20, della somma di lire 1.500 miliardi.

Al finanziamento delle rimanenti opere di cui al medesimo primo comma nonché a quelle di cui alla lettera a) dell'articolo seguente si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 20, della somma di lire 2.000 miliardi, nonché con il fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La ripartizione dei 2.000 miliardi tra le Regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le Regioni, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3.

Rimane ferma la facoltà delle Regioni di richiedere l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

5. 1

Papa, De Lorenzo, Mazzarino.

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: Il secondo comma dell'articolo 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è abrogato — e sono, quindi, ammesse le subconcessioni —.

5. 2.

Papa, De Lorenzo, Mazzarino.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole: e Marche.

5. 3.

de' Cocci.

Poiché l'onorevole de' Cocci non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

SCOTTI, *Relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché l'onorevole Papa e gli altri firmatari non sono presenti s'intende che abbiano rinunciato alla votazione dei loro emendamenti 5. 1 e 5. 2.

Poiché l'onorevole de' Cocci non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 5. 3.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 6.

« Le opere di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e all'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, incluse nei programmi approvati dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 e corredate dai relativi progetti esecutivi, sono realizzate dalla Cassa per il mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, mediante concessione agli enti locali e agli enti pubblici interessati.

La Cassa per il mezzogiorno è autorizzata altresì, in deroga alle norme procedurali vigenti, a completare direttamente o mediante concessione agli enti locali inte-

ressati gli interventi di cui all'articolo 30 della legge 16 febbraio 1970, n. 21, e della legge 27 gennaio 1962, n. 7, ivi compresi i restauri conservativi di edifici destinati a pubblici servizi, per un ammontare massimo di nuova spesa, rispettivamente, di 40 miliardi e 80 miliardi di lire. La Cassa per il mezzogiorno è altresì autorizzata a completare gli interventi di cui agli articoli 16, 17 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche, entro il limite massimo di 15 miliardi di lire.

Al finanziamento delle opere di cui al precedente comma e delle iniziative alberghiere, ai sensi dell'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, già in esercizio alla data del 6 marzo 1976 e non previste al primo comma, lettera b) dell'articolo 7, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22, della somma di lire 1.600 miliardi.

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.

Tutte le opere già realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa sono trasferite alle regioni entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge con i criteri e le modalità indicate dal comitato di cui all'articolo 3. Analogamente verranno trasferite alle regioni le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate.

La Cassa è autorizzata altresì a fornire alle regioni un contributo finanziario *una tantum* di lire 35 miliardi a favore degli enti di bonifica, destinato al risanamento delle passività pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed attività pubbliche.

Le regioni, a loro volta, provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle opere stesse ai soggetti destinatari. La Cassa per il mezzogiorno è autorizzata per non oltre un quadriennio dalla data del trasferimento a fornire assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette, sulla base dei criteri indicati dal comitato di cui all'articolo 3.

Il personale periferico della Cassa per il mezzogiorno impegnato nell'esercizio delle opere anzidette è anch'esso trasferito alle regioni, con decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate. Esso conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti, ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonché la complessiva anzianità di servizio maturata.

Al personale di cui al comma precedente si applicano le normative transitorie previste dalle singole regioni in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito alle regioni».

PRESIDENTE. Informo che il Senato ha comunicato che alle prime righe del terzo comma di questo articolo deve leggersi: «Al finanziamento delle opere di cui ai precedenti commi», e non «Al finanziamento delle opere di cui al precedente comma».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire le parole: Al finanziamento delle opere di cui ai precedenti commi e, *con le seguenti:* Al finanziamento delle opere di cui ai precedenti commi, ivi compreso quello relativo ad eventuali maggiori oneri per le opere in corso, ed al finanziamento.

6. 1. Papa, De Lorenzo, Mazzarino.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

SCOTTI, Relatore. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione di questo emendamento.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ARMANI, Segretario, legge:

ART. 7.

«L'intervento delle Regioni finanziato con la presente legge si attua mediante:

a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal ministro per

gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate da progetto esecutivo, trasferite alle regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione;

b) la concessione da parte delle regioni delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976;

c) i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori e settori produttivi.

Al finanziamento degli interventi di cui alle lettere precedenti, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22, di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il ministro per le regioni, sentito il comitato di cui al precedente articolo 3, nonché con il fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma saranno considerate prioritariamente le esigenze dell'agricoltura meridionale.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerità di attuazione dei progetti di sviluppo regionali, nonché delle altre opere di competenza regionale finanziate con i fondi di cui alla presente legge, le Regioni interessate hanno facoltà di avvalersi delle procedure di cui all'articolo 29 e per quanto applicabili agli articoli 30, 31 e 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato in materia di contabilità regionale».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Con i finanziamenti di cui alla presente legge le regioni, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente, effettuano gli interventi relativi:

a) ai progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori e settori produttivi;

b) ai progetti speciali di cui all'articolo seguente aventi rilevante interesse nazionale e ricadenti completamente nell'ambito di una sola regione.

7. 1. **Papa, De Lorenzo, Mazzarino.**

Al secondo comma, dopo le parole: leggere precedenti, aggiungere le seguenti: ivi compresi gli eventuali maggiori oneri relativi alle opere in corso di esecuzione.

7. 2. **Papa, De Lorenzo, Mazzarino.**

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli. Qual è il parere della Commissione?

SCOTTI, *Relatore*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione di questi emendamenti.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 8.

« I progetti speciali di cui all'articolo 1, aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale, prevedono la realizzazione di interventi organici a carattere inter-settoriale per lo sviluppo di attività economiche e sociali in specifici territori e settori produttivi. Essi possono comprendere l'esecuzione di infrastrutture, anche per la localizzazione industriale, e interventi per l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente anche con iniziative di interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane e di nuove zone di sviluppo; la realizzazione ed il potenziamento di strutture commerciali per la valoriz-

zazione delle produzioni meridionali, specie per i prodotti agricolo-alimentari; lo svolgimento di attività di promozione e di sostegno tecnico-finanziario a favore di forme associative tra piccoli produttori, ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria alla attuazione delle finalità del progetto e direttamente collegata agli obiettivi produttivi ed occupazionali.

I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo.

I progetti speciali sono predisposti, in attuazione del programma di cui all'articolo 1, dalle regioni meridionali o dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa elaborazione progettuale e tecnica della Cassa e degli enti ad essa collegati.

I progetti sono sottoposti dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al CIPE, il quale adotta le conseguenti delibere ivi comprese le definitive determinazioni territoriali, temporali e finanziarie e quelle relative ai tempi per l'esecuzione, stabilendo criteri e modalità per la realizzazione dei progetti stessi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure amministrative, nonché l'indicazione di massima, fatte salve le competenze regionali, dei principali soggetti pubblici e privati direttamente interessati alla realizzazione dei singoli interventi.

All'attuazione delle deliberazioni del CIPE previste nel precedente comma provvede il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale approva altresì i programmi annuali della Cassa per l'esecuzione dei progetti speciali.

La realizzazione dei progetti speciali è affidata alla Cassa per il mezzogiorno, la quale è autorizzata ad eseguire a suo totale carico, anche in deroga alla legislazione vigente, tutti gli interventi previsti nei progetti stessi.

La Cassa per il mezzogiorno può affidare, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, anche in forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione delle opere, ove occorra in deroga a disposizioni vigenti in materia di procedura, mediante confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.

Gli articoli 2 e 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: lo svolgimento delle attività di promozione e di sostegno tecnico-finanziario a favore di forme associative tra piccoli produttori, ed.

8. 1. Papa, De Lorenzo, Mazzarino.

Al primo comma sopprimere le parole: ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria all'attuazione delle finalità del progetto e direttamente collegata agli obiettivi produttivi ed occupazionali.

8. 2. Papa, De Lorenzo, Mazzarino.

Al sesto comma, dopo le parole: La realizzazione dei progetti speciali, *aggiungere le seguenti:* aventi natura interregionale.

8. 3. Papa, De Lorenzo, Mazzarino.

Al settimo comma, dopo le parole: La Cassa per il mezzogiorno può affidare, *aggiungere le seguenti:* a imprese o consorzi di imprese pubbliche o private.

8. 4. Papa, De Lorenzo, Mazzarino.

Al settimo comma aggiungere, in fine, le parole: La progettazione potrà anche essere affidata a liberi professionisti o società di progettazione.

8. 5. Papa, De Lorenzo, Mazzarino.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Commissione?

SCOTTI, Relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari degli emendamenti 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 4, e 8. 5 è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ARMANI, Segretario, legge:

ART. 9.

« Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, disposizioni per la ristrutturazione e il riordinamento delle attività attribuite dalla legislazione vigente alle società finanziarie Nuove iniziative per il sud, S.p.A. (INSUD), Finanziaria agricola meridionale, S.p.A. (FINAM) e Finanziaria meridionale, S.p.A. (FIME) nonché all'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e al Centro di formazione e studi (FORMEZ), in conformità dei seguenti criteri:

a) revisione delle funzioni svolte dai predetti organismi ai fini di una effettiva promozione dello sviluppo nei territori meridionali;

b) adeguamento dei criteri di attribuzione delle funzioni medesime in relazione alle esigenze di un efficace coordinamento tra le attività dei predetti organismi;

c) possibilità di utilizzare per le attività di promozione e di assistenza delle iniziative produttive nel Mezzogiorno mezzi finanziari anche esteri sulla base delle direttive del programma di cui all'articolo 1;

d) previsione di adeguati raccordi con gli interventi di competenza delle regioni;

e) necessità di un più organico coordinamento fra le attività svolte dai predetti organismi nel Mezzogiorno e l'attività svolta da organismi similari nelle restanti parti del territorio nazionale;

f) attribuzione al CIPE delle decisioni relative ai programmi ed ai conferimenti finanziari agli organismi medesimi.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i ministri per il bilancio e la programmazione economica e del tesoro, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 della presente legge ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sopprimere le parole: sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 della presente legge.

9. 1. Papa, De Lorenzo, Mazzarino.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

La Commissione ?

SCOTTI, *Relatore*. La Commissione è contraria, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari dell'emendamento è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 10.

« Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali, il contributo in conto capitale previsto dall'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, può essere concesso nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento;

2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento;

3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire e fino a 15 miliardi: 20 per cento;

4) sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi di lire: 15 per cento.

Il contributo di cui al numero 1) del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalità previste dall'articolo 10, comma ventitreesimo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.

Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPE su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.

Il CIPE, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.

Le sopraindicate misure del contributo in conto capitale sono riferite agli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. Il contributo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPE, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.

I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini della misura del contributo, quando

gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 11.

ARMANI, Segretario, legge:

ART. 11.

« La concessione del contributo di cui al precedente articolo 10 per le iniziative che realizzino a raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire è deliberata dalla Cassa per il mezzogiorno, previa istruttoria tecnico-finanziaria degli istituti di credito a medio termine abilitati, in conformità delle direttive emanate dal CIPE, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La Cassa per il mezzogiorno comunica mensilmente al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative ammesse a contributo a norma del comma precedente; l'erogazione viene effettuata se il ministro entro 30 giorni dalla comunicazione non si esprime in senso contrario.

Per le iniziative con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi, l'ammissione al contributo di cui al precedente articolo 10 è subordinata al preventivo accertamento della conformità della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPE, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

A tale accertamento provvede il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro il termine fissato dal decreto di cui al decimo comma del presente articolo, avvalendosi della Cassa per il mezzogiorno e degli enti ad essa collegati anche per la valutazione delle infrastrutture necessarie, nonché degli istituti di credito a medio termine abilitati, i quali ultimi dovranno effettuare una valutazione tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e fi-

nanziaria dell'impresa costruttrice e alla congruità dei mezzi finanziari all'uopo destinati.

Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformità nel quale sono indicati sia la misura del contributo riconosciuta all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, sia gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa per gli adempimenti di competenza previsti dall'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, anche agli istituti di credito e agli interessati. Il primo comma dell'articolo 103 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è soppresso.

Le determinazioni assunte nel parere di conformità sono vincolanti nei confronti della Cassa, degli enti collegati e di tutte le amministrazioni interessate.

Il parere di conformità ha validità di 24 mesi e decade se entro tale termine la realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi.

Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dalla Cassa per il mezzogiorno.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno saranno definite le procedure per la concessione del contributo di cui al precedente articolo, in modo da assicurare, sia la massima snellezza e rapidità delle procedure, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e la fissazione dei termini per il compimento dei singoli atti, sia la effettuazione delle erogazioni delle somme dovute sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

Entro sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori si procede, sulla base di collaudo, alla liquidazione del saldo.

Ai fini della concessione del contributo di cui al precedente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della do-

manda di ammissione al contributo stesso o della richiesta di parere di conformità corredate dalla documentazione necessaria ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole da: dalla Cassa del mezzogiorno fino alla fine del comma, con le seguenti: dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità delle direttive emanate dal CIPE, previa istruttoria tecnico-finanziaria degli istituti di credito a medio termine abilitati, eventualmente avvalendosi della Cassa per il mezzogiorno o degli enti ad essa collegati per la valutazione delle infrastrutture necessarie.

e, conseguentemente, sopprimere il secondo comma.

11. 1.

Papa, De Lorenzo, Mazzarino.

Inserire tra il sesto ed il settimo comma, il seguente:

Ove, entro due mesi dall'esito dell'accertamento da parte degli enti di cui al precedente quarto comma, il ministro non abbia rilasciato il parere di conformità questo si intende concesso a tutti gli effetti.

11. 2.

Papa, De Lorenzo, Mazzarino.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Qual è il parere della Commissione?

SCOTTI, Relatore. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari di questi emendamenti è presente, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ARMANI, Segretario, legge:

ART. 12.

« Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 15 miliardi di lire l'ammissione al contributo previsto al precedente articolo 10 viene deliberata dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa istruttoria della Cassa che si avvale degli istituti di credito a medio termine abilitati. Tale delibera definisce anche i termini, da osservare a pena di decadenza, per la costruzione degli stabilimenti, nonché, sentita la regione interessata, le infrastrutture che devono essere realizzate a carico della Cassa per il mezzogiorno, i termini per la loro esecuzione e gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

Con la stessa delibera, ove le iniziative non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il CIPE esprime la propria valutazione sulla loro conformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.

All'attuazione della delibera di cui ai precedenti commi provvede il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con i criteri e le modalità, in quanto applicabili, di cui al precedente articolo 11.

La Cassa per il mezzogiorno ogni sei mesi invia al ministro per il Mezzogiorno una relazione sullo stato di esecuzione delle infrastrutture previste dai pareri di conformità con la indicazione degli impegni finanziari assunti e delle erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione delle opere.

Per accelerare la esecuzione delle infrastrutture industriali nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, i consorzi di cui all'articolo 144 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, possono avvalersi di consorzi di imprese, o di singole imprese, ivi comprese le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla presente legge, sulla base di apposite convenzioni anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure, salvo il confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma dopo le parole: possono avvalersi di aggiungere le seguenti: imprese private e/o a partecipazione statale, ivi compresi i e aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto di condizioni che assicurino la massima competitività tra le imprese aspiranti alla concessione dei lavori.

12. 1. **Papa, De Lorenzo, Mazzarino.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo. La Commissione?

SCOTTI, Relatore. Contraria, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari di questo emendamento è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ARMANI, Segretario, legge:

ART. 13.

« Gli Uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti in territori meridionali, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonché le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori sud-detti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 10, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 11 e 12. Non sono

ammesse a contributo le spese relative ad immobili per gli uffici.

Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purché il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata:

a) al parere di conformità rilasciato a norma degli articoli 11 e 12, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;

b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalità specifica della ricerca.

Sulla base delle direttive del CIPE il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonché le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.

Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo è concesso lo sgravio contributivo di cui all'articolo 14 della presente legge limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni e delle attrezzature di durata non inferiore a quella che sarà fissata caso per caso in funzione del tipo di attrezzatura e della finalità specifica della ricerca.

13. 1. **Papa, De Lorenzo, Mazzarino.**

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

La Commissione?

SCOTTI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari di questo emendamento è presente, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 14, 15 e 16, che non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 14.

« Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende artigiane e nelle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, nonché nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS ».

(È approvato).

ART. 15.

« Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è delegato ad emanare su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni occorrenti per unificare e riordinare

la disciplina vigente in materia di credito agevolato per il settore industriale, con esclusione di quello relativo alla riorganizzazione, ricostruzione e riconversione, anche coordinando gli incentivi industriali in vigore per altri territori e per specifici settori con gli incentivi previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno e modificando a tal fine le norme vigenti sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di un fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, destinato nella misura del 65 per cento ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 e nella misura del 35 per cento al restante territorio nazionale, con stanziamenti iscritti in separati capitoli del bilancio dello Stato; concessione del contributo in conto interessi sulla base rispettivamente delle norme del suddetto testo unico e della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per i territori meridionali e della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni per il restante territorio nazionale, apportando anche, nell'ambito delle rispettive procedure, le modifiche necessarie a rendere più sollecita l'erogazione;

b) riserva del credito agevolato alle sole imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti o ammodernamenti non superiore a 5 miliardi di lire, nelle zone di cui alla lettera f); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti non superiore a 3 miliardi di lire nelle zone di cui alla lettera g); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento, limitatamente agli ammodernamenti, non superiore a 2 miliardi di lire nelle zone di cui alla lettera h); relativamente alle iniziative localizzate nel Mezzogiorno, ivi compresi i centri di ricerca di cui all'articolo 13, con riserva del credito agevolato alle imprese, quale che sia la loro dimensione in termini di capitale investito, che realizzino nuovi stabilimenti con investimenti fissi non superiori a 15 miliardi o programmi di ampliamento o di ammodernamento di stabilimenti preesistenti, fino alla concorrenza di un investi-

mento complessivo di 15 miliardi. I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazioni, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo;

c) attribuzione al CIPE e, per quanto di competenza al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, della definizione delle direttive, dei criteri e delle modalità per la concessione del credito agevolato, nonché della definizione delle procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidità, sia il coordinamento tra la concessione del contributo in conto interessi e del contributo di cui all'articolo 10 della presente legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante la fissazione della documentazione necessaria e la indicazione di termini per il compimento dei singoli atti;

d) concessione del credito agevolato a tassi di interesse che saranno fissati in percentuale rispetto al tasso di riferimento e nella misura prevista dalle successive lettere del presente comma. Il tasso di riferimento sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le variazioni del tasso di riferimento saranno determinate automaticamente con riferimento al variare del costo di provvista dei fondi da parte degli istituti di credito a medio termine, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

e) per le iniziative localizzate nei territori meridionali indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è fissato nella misura del 30 per cento rispetto al tasso di riferimento; la misura del finanziamento a tasso agevolato sarà pari al 40 per cento dell'investimento globale; in ogni caso la somma percepita dall'imprenditore a titolo di finanziamento agevolato per investimenti fissi e di contributo previsto dal precedente articolo 10 non dovrà supe-

rare la misura del 70 per cento degli investimenti fissi. Detta aliquota massima è aumentabile solo per le maggiorazioni previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 10;

f) per le iniziative di cui alla precedente lettera b) ubicate nelle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio in aree, da determinare anche con riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle regioni interessate, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione, al tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il tasso di interesse sarà fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato sarà pari al 60 per cento dell'investimento globale;

g) per le iniziative di cui alla precedente lettera b) ubicate nel rimanente territorio nazionale, nelle aree, da determinare anche in riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle Regioni interessate, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione e al tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente desumibile dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il tasso di interesse sarà fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento globale;

h) concessione di finanziamento agevolato alle iniziative di cui alla lettera b), ubicate nelle altre province del territorio nazionale ad un tasso di interesse pari al 60 per cento del tasso di riferimento e ad una quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato pari al 50 per cento dell'investimento globale;

i) le spese ammissibili al finanziamento dovranno comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, nonché le scorte di materie prime e di semilavorati nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguato alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa. La durata massima dei finanziamenti agevolati sarà fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e preammortamento non superiori a tre anni; per i nuovi impianti

ubicati nei territori meridionali la durata massima dei finanziamenti è elevata a 15 anni comprensivi del periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a cinque anni;

l) le altre agevolazioni creditizie dell'industria che potranno essere elaborate con successive leggi dovranno tener conto delle esigenze di unificazione del sistema nazionale di credito agevolato ed assicurare un congruo differenziale per il Mezzogiorno.

Saranno altresì previste, anche in relazione allo snellimento delle procedure di cui alla lettera c) del presente articolo, apposite norme per eventuali operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni.

Sarà inoltre previsto che per i progetti di investimenti realizzati nei territori non meridionali dalle società o dalle imprese di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, la concessione delle predette agevolazioni sia subordinata all'autorizzazione prevista dal menzionato articolo, anche per i progetti di importo inferiore ai 7 miliardi di lire.

Sarà infine previsto che il ministro del tesoro, previa deliberazione del comitato interministeriale del credito e del risparmio, possa, con proprio decreto, in caso di eccezionale variazione in aumento del tasso di riferimento, modificare la misura del tasso di interesse agevolato rispetto a quelle fissate dalle lettere di cui al primo comma, ferma restando la proporzione tra le diverse zone.

Resta confermata la facoltà di concedere agli istituti meridionali di credito a medio termine, di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, il contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie, limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie.

Fino all'emanazione dei decreti delegati di cui al presente articolo restano in vigore le disposizioni sul credito agevolato a favore delle iniziative industriali contenute nelle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge 6 ottobre 1971, n. 853, e nel testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 ot-

tobre 1977 per la stipulazione dei relativi contratti.

Ai fini della costituzione del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, di cui al precedente primo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.200 miliardi, che sarà iscritta in appositi capitoli del bilancio dello Stato a partire dall'anno 1976, secondo quote annuali determinate con i decreti delegati di cui al presente articolo. La quota dell'anno 1976 resta determinata in lire 20 miliardi.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 20 miliardi — relative all'anno 1976 — con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, quanto al restante importo, anche mediante operazioni di ricorso al mercato che il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nelle forme e modalità stabilite nei decreti delegati medesimi.

Al fondo nazionale anzidetto sono attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

ART. 16.

« Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle province di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza saranno coordinate ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con i principi e le norme fondamentali in materia di incentivi alle attività industriali stabiliti dalla presente legge.

In particolare le leggi regionali non possono introdurre tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti per i medesimi territori dai precedenti articoli, né stabilire disposizioni agevolative che consentano di superare, anche se in concorso con le agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi determinati ai sensi della presente legge relativamente alle categorie di imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di interesse ed all'entità dell'investimento ammissibile a finanziamento agevolato.

Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 17.

ARMANI, Segretario, legge:

ART. 17.

« La Società finanziaria meridionale costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è autorizzata a costituire una società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali per la cui realizzazione può essere concesso il contributo di cui al precedente articolo 10 sulla base dei criteri e modalità fissati dal comitato previsto allo stesso articolo.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

La Cassa per il mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla società di cui al primo comma, è autorizzata a concedere in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equipollente alla somma dei contributi in conto capitale e dei contributi agli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato.

L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma precedente è determinato ad un tasso di attuazione fis-

sato con decreto del ministro del tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito in contratto.

La società di cui al primo comma dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma.

Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al primo comma possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della finanziaria meridionale, lo acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società di cui al primo comma è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore, purché essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e d'imposta di registro.

Il contratto di locazione finanziaria è soggetto all'imposta fissa di registro di lire 5.000.

Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da quelle realizzate dalla società di cui al primo comma e poste in essere da altre società esercenti la locazione finanziaria, potranno essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il mezzogiorno è autorizzata a stipulare con dette società apposite convenzioni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il settimo comma.

17. 2.

Papa, De Lorenzo, Mazzarino.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione ?

SCOTTI, Relatore. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione di questo emendamento.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 17 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli dal 18 al 23, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 18.

« A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi sono concedibili esclusivamente i contributi di cui all'articolo 10.

Per le iniziative che realizzino o raggiungano un ammontare di investimenti fissi inferiore ai 15 miliardi, sino alla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 15, si applicano le disposizioni della legge 6 ottobre 1971, n. 853, relativamente ai contributi in conto interesse ed a quelli in conto capitale. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti delegati si applicano le disposizioni dell'articolo 10 relativamente al contributo in conto capitale e le disposizioni dei decreti anzidetti per il credito agevolato.

Per le iniziative industriali di qualsiasi dimensione, alle quali sia stato rilasciato il parere di conformità ai sensi delle precedenti leggi, ivi comprese la legge 26 giugno 1965, n. 717 e la legge 6 ottobre 1971, n. 853, prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli incentivi sono determinati in base alla disciplina vigente di conformità e per i tassi di interesse agevolato si fa riferimento a quelli che saranno all'uopo fissati con decreto del Ministro del tesoro.

Il parere di conformità rilasciato alle imprese industriali prima dell'entrata in vigore della presente legge, decade automaticamente se entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima la

realizzazione dell'iniziativa non ha raggiunto un avanzamento, ivi compresi gli ordini di acquisto di impianti e macchinari, pari almeno al 50 per cento dell'investimento fisso programmato. In tal caso le agevolazioni concesse sono sospese. Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dall'istituto di credito o dalla Cassa per il mezzogiorno nel caso di solo contributo in conto capitale.

Alle iniziative industriali in corso di realizzazione, per le quali sia presentata domanda di adeguamento del parere di conformità, già rilasciato in base alle precedenti leggi, per variazioni di spesa derivanti da lievitazioni di prezzi e da aggiornamenti tecnologici, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo; per le variazioni di spesa derivanti da impianti antinquinamenti e servizi vari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 10.

Per le iniziative industriali che all'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto il parere di conformità ma nessun provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie, è data facoltà di optare per il contributo di cui al precedente articolo 10, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il termine improrogabile di sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima ».

(È approvato).

ART. 19.

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli interventi straordinari della Cassa per il mezzogiorno previsti dagli articoli 125, 126 e 127 del testo unico 30 giugno 1967, numero 1523. I commi ventiquattro, venticinque e ventisei dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.

Alla concessione del contributo di cui al secondo comma dell'articolo 10 si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione è istituito un fondo di dotazione dell'ammon-

lare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22 della presente legge. Le regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente articolo 7. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a compiere le operazioni previste dall'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La Cassa è autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il medio credito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto interessi previsto all'articolo 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Per la realizzazione di un programma straordinario di interventi a favore delle università meridionali è destinata la somma di 200 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22 della presente legge. Tale somma sarà ripartita, su proposta del ministro della pubblica istruzione d'intesa con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal CIPE che fisserà altresì i criteri e le modalità per l'impiego della somma medesima.

Gli istituti meridionali di credito a medio termine di cui alla legge 11 aprile 1963, n. 298, sono espressamente abilitati ad operare, oltre che a favore della media e piccola industria, anche a favore di imprese industriali di maggiori dimensioni nell'area di competenza. Tuttavia, i mezzi utilizzati devono essere riservati almeno per il 60 per cento degli impieghi a favore della media e piccola industria.

Gli istituti anzidetti sono espressamente autorizzati altresì ad operare, oltre che a tasso agevolato, anche per concedere finanziamenti industriali a medio termine a tasso di mercato ».

(È approvato).

ART. 20.

« I prestiti contratti dalla Cassa per il mezzogiorno con la Banca europea per gli investimenti (BEI) non sono soggetti all'approvazione di cui all'articolo 25 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e sono garantiti dallo Stato alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la BEI. Fino alla stipulazione di tale convenzione

anche per i prestiti della BEI continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 del testo unico medesimo.

Ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26, nonché dell'articolo 27 del testo unico citato, la garanzia dello Stato sui prestiti concessi dalla BEI si estende a tutte le obbligazioni di natura pecuniaria assunte dalla Cassa per il mezzogiorno.

Il ricavo dei prestiti che la Cassa ha contratto con la BEI può essere utilizzato per il finanziamento diretto e indiretto di iniziative da realizzare nei territori meridionali nei settori industriali, delle infrastrutture e dei servizi, nonché per il finanziamento dei progetti speciali.

La Cassa per il mezzogiorno, previa autorizzazione del ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi, può contrarre prestiti con la BEI, il cui onere, per capitali ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo dell'assegnazione disposta in favore della Cassa per il mezzogiorno ai sensi dell'articolo 22 della presente legge ».

(È approvato).

ART. 21.

« Il Governo della Repubblica sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento ».

(È approvato).

ART. 22.

« Ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il mezzogiorno — compreso l'importo di lire 2.000 miliardi destinato alle regioni meridionali ai sensi del precedente articolo 7, per il quinquennio 1976-

1980 e quello di lire 1.500 miliardi destinato allo sgravio contributivo ai sensi del precedente articolo 14 — è autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto complessivo di lire 14.500 miliardi, comprensivo della somma di lire 1.000 miliardi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. La Cassa per il mezzogiorno è autorizzata altresì ad assumere impegni nell'anzidetto periodo 1976-1980, in eccedenza alla predetta somma di lire 14.500 miliardi, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi.

L'assegnazione disposta con il precedente comma in favore della Cassa per il mezzogiorno per l'anzidetto periodo 1976-1980 è al netto, per il periodo stesso, delle somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160, nonché delle somme di cui al sesto ed ultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. L'assegnazione medesima è comprensiva della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'articolo 8 della presente legge, e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Tale quota di spese è determinata ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1969, n. 160. L'assegnazione stessa è altresì comprensiva degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi per interventi ed opere in corso o da realizzare.

Della somma di lire 14.500 miliardi, il fabbisogno per la concessione dello sgravio contributivo, di cui all'articolo 14, nonché quello per le agevolazioni a favore delle iniziative industriali, di cui agli articoli 10 e 15, relativo al periodo successivo al quinquennio 1976-1980, determinato, rispettivamente, in lire 1.000 miliardi e lire 2.500 miliardi, sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di complessive lire 400 miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 e di complessive lire 300 miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1986 al 1990. La risultante somma, tenuto conto dell'importo di lire 1.000 miliardi già stanziati ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 950 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 1.500 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 2.000

miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 2.500 miliardi nell'anno finanziario 1979 e di lire 3.050 miliardi nell'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente comma che potrà essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1976, si provvede quanto a lire 930 miliardi mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e quanto a lire 20 miliardi con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1976 mediante la contrazione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzato, in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie anzidette, si farà fronte nell'anno finanziario 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Dalle somme annualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del precedente terzo comma verranno prelevate:

a) sulla base delle deliberazioni del CIPE e fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000 miliardi di cui al precedente articolo 7, le somme destinate alle regioni che verranno versate ad appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale, dai quali le regioni effettueranno i prelevamenti su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale;

b) sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, le somme da versare all'INPS stesso per lo sgravio contributivo di cui al precedente articolo 14.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Agli impegni che ai sensi del precedente primo comma la Cassa del mezzogiorno è autorizzata ad assumere nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'assegnazione prevista in favore della Cassa medesima per lo stesso periodo, si farà fronte mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stanziamento di lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1981, di lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1982, di lire 350 miliardi nell'anno finanziario 1983, di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1984 e di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1985.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede alla ripartizione delle somme di cui al primo comma, tra gli interventi relativi ai progetti speciali e gli interventi infrastrutturali e finanziari relativi alla incentivazione alle attività produttive.

Il contributo in favore dell'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ -, di cui all'articolo 11 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è elevato, per il quinquennio 1976-1980, da lire 250 milioni a lire 600 milioni. All'onere relativo si fa fronte con le disponibilità di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 589, il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare - a partire dall'anno 1977 - operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizione di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394 ».

(E approvato).

ART. 23.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(E approvato).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

La Camera,

premesso

che su progetto di porto-isola n. 304/O.M. predisposto dal Genio civile per le opere marittime di Palermo approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici fu eseguito, nel corso degli anni 1964-65, un primo lotto di lavori di costruzione di un pontile a giorno della lunghezza di circa 905 metri, in località Punta Telegrafo nella rada di Pozzallo;

che il piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, approvato dal comitato interministeriale per la ricostruzione nella seduta del 1° agosto 1966, nel riconoscere la funzione del porto di Pozzallo ne ribadiva la caratteristica di infrastruttura generale al servizio dell'area di sviluppo industriale della provincia di Ragusa e zone limitrofe includendolo fra le opere da realizzare mediante l'intervento della Cassa per il mezzogiorno;

che ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717, fu pertanto autorizzato, nell'ambito delle direttive del predetto piano di coordinamento, un primo intervento della Cassa per il mezzogiorno di 1.700 milioni in vista del completamento dello scalo marittimo;

che la Cassa per il mezzogiorno con propria deliberazione n. 2442/O.M. 14 del 12 luglio 1968 approvò i lavori di costruzione di un primo tratto della diga antemurale per un importo di lire 1.312 milioni;

che la gara per l'appalto dei lavori fu indetta il 10 luglio 1970 e che aggiudicataria dell'appalto risultò la impresa « Ingegneri Provera e Carassi » di Roma, aggiudicazione successivamente revocata, a richiesta della ditta appaltatrice, stante la imprevidenza lievitazione dei costi;

considerato

che la Cassa per il mezzogiorno, nel quadro della diversa dinamica economica che l'area ragusana e zone limitrofe veniva

esprimendo, ritenne opportuno subordinare la ripresa dei lavori alle decisioni che sarebbero state assunte dalla Commissione per i piani regolatori territoriali dei consorzi industriali istituita in seno al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ora disciolto, al cui esame era stata sottoposta la pianificazione territoriale definita dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Ragusa, con particolare riferimento al problema del porto di Pozzallo del quale veniva proposta la trasformazione in porto a bacino;

che la Cassa per il mezzogiorno in considerazione di ciò avviò un nuovo studio di massima sulla fattibilità della nuova struttura portuale — progetto SAI/RA 780 — le cui conclusioni hanno pienamente confermato tale fattibilità;

che nell'ottobre 1974 il consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Ragusa, alla luce dei risultati acquisiti, e sulla base delle soluzioni tecniche definite, propose alla Cassa per il mezzogiorno che la prevista struttura portuale venisse completata nell'ambito degli interventi di cui al progetto speciale n. 2;

che la giunta della regione siciliana, a seguito di unanime voto espresso dall'assemblea regionale nella seduta del 13 febbraio 1976, ha proposto alla Cassa per il mezzogiorno, a norma dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, l'inserimento del porto industriale e commerciale di Pozzallo fra le opere da realizzare con gli stanziamenti del progetto speciale n. 2;

sottolineando

che il mancato completamento dello scalo marittimo di Pozzallo ha gravemente ostacolato qualsiasi prospettiva di sviluppo non solo dell'area ragusana ma di tutto l'entroterra centro-meridionale siciliano, sia nel settore industriale che in quello agricolo in fase di notevole espansione;

che la costruzione del porto di Pozzallo costituisce un elemento decisivo per assicurare vitalità e continuità alle attività economiche della provincia di Ragusa e del suo entroterra, e di quello delle zone limitrofe, rendendo possibile, con il superamento degli ostacoli posti dalla inadeguatezza dell'esistente sistema di comunicazioni, l'espansione del suo apparato produttivo — in atto privo di qualsiasi collegamento rapido con i mercati nazionali ed esteri e soprattutto con quelli africani in continua espansione — e la soluzione di gravi pro-

blemi occupazionali e di sviluppo socio-economico di una vasta zona della Sicilia;

impegna il Governo

ad impartire precise direttive alla Cassa per il mezzogiorno affinché includa le previste opere di completamento del porto industriale e commerciale di Pozzallo tra quelle da realizzare con fondi posti a carico della presente legge nell'ambito del progetto speciale n. 2 nel quale è compresa la intera provincia di Ragusa ed i territori limitrofi, ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, ed al fine anche di non compromettere ulteriormente una ingente mole di costosissimi lavori portuali già realizzati e non disperdere i frutti di altrettanto costosi e lunghi studi già positivamente eseguiti.

9/4487/1

Spadola.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4487: Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980,

impegna il Governo

in attuazione della lettera a) dell'articolo 1 e delle norme previste nell'articolo 8 (progetti speciali), ad includere tra i progetti da sottoporre al CIPE, un progetto speciale per il risanamento e l'attrezzatura dell'area metropolitana di Catania e per lo sviluppo economico, secondo il disposto dell'articolo 8, della stessa area.

Il progetto speciale per l'area metropolitana catanese dovrebbe prevedere anche il potenziamento, ai fini dell'ammodernamento tecnologico e dell'assistenza alle attività produttive, dei centri di ricerca legati all'università di Catania; ed il raccordo, per gli analoghi fini di sviluppo, con il progetto speciale, già in fase di attuazione, del polo chimico della Sicilia sud-orientale.

Impegna il Governo

a prevedere, nel programma quinquennale di sviluppo del Mezzogiorno, iniziative capaci di arrestare il processo di decadenza economica e di disgregazione sociale dell'area catanese, che, senza un massiccio intervento straordinario, è destinata, ai ritmi attuali dell'attività economica, a diventare la più depressa delle aree meridionali, a livello delle più basse condizioni di sottosviluppo del terzo mondo.

9/4487/2.

Bandiera.

La Camera,

invita il Governo

ad impartire direttive al nuovo consiglio di amministrazione della Cassa per gli interventi nel mezzogiorno perché nomini nella sua prima riunione un "Comitato esecutivo", ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, avente il compito di determinare le pratiche da sottoporre all'esame ed approvazione del consiglio di amministrazione e di garantirne l'attuazione.

9/4487/3. **Cariglia, Genovesi, Salvatori, Di Giesi, Ciampaglia, Lupis, Ligorì, Pandolfo, Russo Quirino, Sullo, Belluscio.**

La Camera,

in occasione dell'approvazione della legge sul Mezzogiorno;

rilevato l'indirizzo politico-legislativo di rendere le Regioni protagoniste dello sviluppo del Mezzogiorno,

invita il Governo

ad esaminare l'opportunità di procedere gradualmente alla soppressione di Enti, come l'Ente autonomo acquedotto pugliese, per passarli alle dirette dipendenze delle regioni come recentemente è avvenuto per gli enti di sviluppo in agricoltura.

9/4487/4. **Salvatori.**

La Camera,

considerato che le imprese alberghiere per giurisprudenza consolidata sono da tempo assimilate a quelle industriali ai fini tributari e a quelli previdenziali;

tenuto conto che il provvedimento in esame, come già operato dalla legge n. 853 del 1971 ai fini delle agevolazioni tributarie, risolve esplicitamente il problema, riconoscendo alle imprese alberghiere del Mezzogiorno gli stessi sgravi contributivi previsti per le imprese artigiane e industriali dalla legge n. 1039 del 1968,

impegna il Governo

a dare direttive, agli organismi di attuazione, per una interpretazione delle norme contenute nell'articolo 18 della legge n. 1089 del 1968 nel senso che gli sgravi da questa previsti sono da ritenersi applicabili agli alberghi in aderenza al richiamato indirizzo giurisprudenziale.

9/4487/5.

Rende, Barbi.

La Camera,

considerato il grave stato di sottosviluppo in cui versano le province di Roma, di Viterbo e di Rieti,

invita il Governo

a provvedere alla fiscalizzazione degli oneri sociali nelle suddette province.

9/4487/6. **Almirante, Caradonna, Romualdi, Rauti, Marchio, Saccucci.**

La Camera,

considerato il grave stato di sottosviluppo aggravato dall'attuale crisi economica in cui versa la provincia di Roma e le limitrofe di Viterbo e Rieti,

impegna il Governo

a disporre l'estensione dei benefici previsti dalla legge della Cassa del mezzogiorno a tutto il territorio della regione Lazio.

9/4487/7. **Caradonna, Almirante, Romualdi, Rauti, Marchio, Saccucci.**

La Camera,

nell'approvare la nuova disciplina legislativa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

considerata la gravità della situazione economica e sociale dell'area metropolitana tarantina e delle aree interne, con particolare riferimento al Salento, colpite da una assai pericolosa crisi occupazionale dovuta anche a fattori di ritorno rispetto ai precedenti insediamenti industriali, e che ha visto la formazione di un ampio movimento popolare intorno alla cosiddetta « vertenza Taranto »;

considerato lo stato di degradazione urbanistica della città di Taranto, della quale i ripetuti crolli di abitazioni nella città vecchia sono soltanto uno dei segni più vistosi;

considerato lo stato di crisi dell'agricoltura ionica e salentina, rispetto alla quale tarda l'attuazione dei già previsti interventi infrastrutturali e di irrigazione;

invita il Governo

a dar seguito entro sei mesi al completamento delle opere ai sensi del primo comma dell'articolo 6 del disegno di legge n. 4487; ed in conformità all'articolo 8 della stessa legge alla elaborazione di un progetto speciale per l'area metropolitana tarantina tenendo conto dei problemi delle aree interne la cui organica soluzione è indispensabile ad un equilibrato sviluppo della società ionica e salentina, e nel qua-

dro di una coordinata politica di risanamento e sviluppo delle città del Mezzogiorno.

9/4487/8. **Signorile, Reichlin, Compagna, Zurlo.**

La Camera,

nell'approvare la nuova disciplina legislativa dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

considerato

che a seguito della istituzione delle Regioni a statuto ordinario, con legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono stati devoluti alla Regione Calabria da parte dello Stato i fondi residui della legge n. 437 ed i relativi programmi;

che il consiglio regionale della Calabria, con deliberazione n. 25 del 27 luglio 1971, ha proceduto alla redazione ed approvazione del IV programma stralcio della citata legge n. 437 decidendo di affidarne la esecuzione ancora alla Cassa per il mezzogiorno a causa della carenza di strutture operative nella Regione medesima;

che la Cassa per il mezzogiorno ha ripetutamente fatto presente di non potere completare le opere previste nel programma ad essa delegato, neppure quelle in corso di attuazione, a causa degli aumenti dei prezzi conseguenti alla lievitazione dei costi nella manodopera e nei materiali, al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), alla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti;

che la Regione Calabria non può assolutamente fare fronte all'intervento finanziario richiesto dalla Cassa per il completamento del IV programma stralcio e precedenti della legge speciale per la Calabria;

che le opere di cui trattasi potrebbero rientrare in quelle previste alla lettera c) del primo comma dell'articolo 7;

accertato

che la maggiore spesa occorrente è di lire 50 miliardi,

impegna il Governo

a proporre al CIPE, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge, che la somma occorrente per il completamento del IV programma stralcio e precedenti della legge speciale Calabria gravi sui 2.000 miliardi nonché sul fondo della legge 16 maggio 1970, n. 281, di cui al secondo comma del citato articolo 7.

9/4487/9. **Mantella, Rende, Pucci, Frasca, Catanzariti, Tripodi Girolamo.**

La Camera

impegna il Governo

a decidere, nei tempi più brevi:

a) la installazione di una industria FIAT, con qualunque tipo di produzione, con priorità assoluta su tutte le altre zone, in ordine alla deliberazione del CIPE del maggio 1973, tenendo presente, tra l'altro, che la stessa società ha già acquistato i terreni necessari per il grande impianto;

b) la ultimazione, con adeguato stanziamento di fondi, della superstrada del Sangro che congiunge l'Adriatico a Napoli;

c) le provvidenze ulteriori per le infrastrutture del consorzio industriale Valle Sangro;

d) l'accoglimento e il relativo finanziamento dei tanti progetti particolari che interessano comuni ed enti della vallata;

e) l'agevolazione di ogni altra provvidenza a favore dell'industria *Honda* già presente nella zona ma, attualmente, in modo molto modesto circa la quantità di mano d'opera occupata.

9/4487/10

Bellisario,

La Camera,

considerato che con la legge del 27 dicembre 1975, n. 781, la Cassa per il mezzogiorno è stata autorizzata a costruire a proprie spese impianti per l'esercizio dell'attività sportiva nei comuni o loro consorzi che raggiungano almeno i 10 mila abitanti;

considerato altresì che il finanziamento delle opere debba avvenire attraverso progetti speciali;

ritenuto che finora le disponibilità finanziarie non hanno consentito di adempiere a tutte le esigenze della comunità, che reclama impianti ed attrezzature in relazione alla richiesta di sempre più larghi strati di cittadini di praticare lo sport come mezzo di promozione civile e sociale,

impegna il Governo

ad intervenire presso gli organi competenti al fine di consentire alla Cassa di fruire di ulteriori disponibilità finanziarie per adempiere alle richieste dei comuni meridionali.

9/4487/11

Lo Bello.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo accetta l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Spadola (9/4487/1), perché il completamento del porto industriale di Pozzallo è già compreso nel progetto speciale n. 2. Quindi, non vi sono difficoltà.

Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Bandiera (9/4487/2), debbo dire che con esso si chiede un progetto speciale per l'area metropolitana di Catania. Nella legge abbiamo recepito due punti fermi, direi fuori del contesto comparativo, cioè i progetti di intervento particolare per le cosiddette « due capitali », Napoli e Palermo. Nell'ordine del giorno sono contenute delle proposte specifiche per altri due centri. Posso assicurare l'onorevole Bandiera che certamente, come già non in piccola misura è stato fatto per la fascia costiera e non soltanto per le infrastrutture e per un certo potenziamento industriale della zona, ma anche per programmi particolari — come il progetto speciale per l'agrumicoltura a cavallo tra la provincia di Catania e quella di Siracusa — già adesso per l'area catanese si è avuto nella programmazione della Cassa un certo riguardo. So che cosa significhi in modo particolare questa zona. Mi permetterei di pregare l'onorevole Bandiera di consentire una accettazione di questo ordine del giorno come raccomandazione, nel senso cioè che noi, avendo previsto una programmazione quinquennale con una certa procedura, passeremmo — del resto la questione è affidata alla Commissione parlamentare — queste proposte di intervento prioritario; ma mi sembra che sarebbe un modo di procedere un po' difforme dal concetto di programmazione organica se volessimo scontarle qui con deliberazioni di carattere particolare. Pertanto, accetto questo ordine del giorno come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Cariglia ed altri (9/4487/3), esiste un problema giuridico ed uno di opportunità. Il problema giuridico è il seguente: nella penultima legge riguardante la Cassa per il mezzogiorno, quando il consiglio di amministrazione era composto da un presidente, due vice presidenti e dieci consiglieri, un articolo successivo stabiliva che il consiglio poteva dar vita ad un comitato esecutivo composto da tre a cinque membri. Successivamente, con l'ultima legge, la n. 853, il consiglio di amministrazione

fu ridotto e risultò composto da un presidente e sei consiglieri. È vero che l'articolo 12 che consentiva al consiglio di costituire un comitato esecutivo composto da tre a cinque membri non è stato abrogato, però, secondo me, è di dubbia validità la tesi che non essendo stato abrogato esplicitamente questo stesso articolo 12 potrebbe essere ancora applicato. Infatti, se la legge n. 853 ha stabilito che il consiglio di amministrazione è composto da un presidente e sei consiglieri, è difficile che possa valere ancora l'ipotesi di costituire un comitato esecutivo composto da tre a cinque membri.

Ritengo, però che, a parte questo non peregrino rilievo di carattere giuridico circa la attuale validità di quell'articolo 12 del testo unico, vi sia anche un problema di opportunità. Riconosco che un consiglio composto di diciotto consiglieri più il presidente è in effetti alquanto numeroso e pleotonico, ma, come il testo unico non fissava l'obbligo di creare un comitato — diceva soltanto che il consiglio « può » creare un comitato — così mi pare che a maggior ragione non sarebbe opportuno dire che va data la direttiva impegnativa al consiglio di creare un comitato. Vorrà dire che il consiglio, nella sua responsabilità, se riterrà — come fanno in molti casi i consigli quando sono alquanto numerosi — di dover formare un proprio comitato esecutivo, lo farà.

Considerando, tuttavia, la complessa composizione del consiglio, in parte derivante dalle singole regioni meridionali e in parte derivante dall'amministrazione centrale, ritengo di non poter esprimere un giudizio favorevole nel senso di impartire direttive alla Cassa perché costituisca obbligatoriamente un comitato. Mi sembra che questo vada giuridicamente al di là del testo unico; può essere un indirizzo di opportunità che, a mio avviso, dovrebbe essere lasciato alla deliberazione autonoma del consiglio di amministrazione costituito nel nuovo modo che l'attuale legge prevede. Esprimo quindi parere contrario a quest'ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno dell'onorevole Salvatori (9/4487/4), relativo all'Ente autonomo acquedotto pugliese, vorrei eccepire la materia, nel senso che la soppressione di enti — quindi anche per quanto riguarda specificamente l'acquedotto pugliese — non mi pare sia argomento di competenza del mio Ministero né argomento che riguarda una sola regione, per cui anche la sua « regionalizzazione » sarebbe dif-

ficile, in quanto bisognerebbe passarlo a più regioni. Sotto questo aspetto, pur non potendo esprimere un avviso, dichiaro di non poter accettare l'ordine del giorno.

Circa l'ordine del giorno degli onorevoli Rende e Barbi (9/4487/5), concernente le imprese alberghiere, non soltanto per una questione di stile letterario, ma anche per puro riguardo nei confronti di colleghi di altri ministeri che dovrebbero condividere questa interpretazione, che io per altro condivido, se i presentatori trasformano la espressione « impegna » in « invita », dichiaro di poterlo accettare.

In relazione al primo ordine del giorno degli onorevoli Almirante, Caradonna e altri (9/4487/6), concernente la zona di sottosviluppo di Roma, Viterbo e Rieti, devo dire che in tutta la discussione, sia al Senato sia alla Camera, è rimasto un punto fermo, cioè quello di non modificare il territorio su cui applicare le normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno. Aprire questa discussione, in diminuzione o in aumento, creava infatti dei problemi che, come abbiamo potuto constatare, erano insolubili. Del resto, in una delle norme — i presentatori dell'ordine del giorno hanno modo di constatarlo — si è stabilita una certa gradualità di interventi, relativa proprio a quelle che chiamerò le zone di frontiera della zona di intervento privilegiato per il Mezzogiorno.

Per questi motivi non posso accettare l'ordine del giorno.

Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno degli onorevoli Caradonna, Almirante ed altri (9/4487/7), relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali, devo dire che si tratta di un problema che non può essere affrontato separatamente da un discorso generale, e sugli oneri stessi e sulla riforma. Quindi con un certo dispiacere personale, data la zona di cui si tratta, non posso che esprimere giudizio contrario all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Signorile (9/4487/8), posso dire che lo accetto sulla base delle stesse ragioni che ho esposto poco fa a proposito dell'ordine del giorno Bandiera. Riconosco la validità delle premesse, tanto più che la « vertenza Taranto » ha formato oggetto di numerose riunioni anche presso il Ministero del bilancio. La questione in realtà è complessa, poiché si tratta di problemi esistenti anche per altre zone. Cioè, dove si fanno grossi lavori pubblici o si costruisce un grande stabilimento, alla fine di questi lavori rimane

una manodopera edilizia non occupata e difficilmente occupabile. Ebbene, abbiamo già fatto parecchi passi avanti per la zona di Taranto in materia di edilizia abitativa.

Ritengo, comunque, che questo discorso debba essere trasferito in sede di formazione dei piani di emergenza, anche per quanto riguarda il piano quinquennale.

Accetto, perciò, questo ordine del giorno come raccomandazione con questa specifica intesa.

L'ordine del giorno Mantella ed altri (9/4487/9) riguarda la legge speciale sulla Calabria trasferita alla regione. Qui il problema è relativo ai finanziamenti. Accetto anche questo ordine del giorno come raccomandazione, sebbene con le intese suddette. Tuttavia questo è un problema specifico, poiché si tratta di una legge che deve essere ancora portata a compimento.

Quanto all'ordine del giorno Bellisario (9/4487/10), esso riguarda la Valle del Sangro, valle di cui molto si è parlato non solo per considerazioni di carattere sociale, riportate anche qui nella premessa, ma anche per le numerose polemiche che vi sono state sulle installazioni richieste e parzialmente autorizzate.

Il collega Bellisario nel suo ordine del giorno parla di altre cose, per la verità. Egli non tocca il problema della installazione del complesso chimico che, come egli certamente saprà, è stato — dopo una lunga istruttoria e dopo il parere favorevole dei sindacati...

LA TORRE. Mezzo parere !

ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Non so se era un mezzo parere, comunque era favorevole.

Ebbene, dopo la delibera del CIPE che eliminava il motivo della polemica, cioè quello della raffineria, escludendola in maniera assoluta e stabilendo anche una certa connessione tra le infrastrutture che non dovevano servire solo per quelle determinate finalità, poiché continuavano le obiezioni da parte di parlamentari, abbiamo scritto al presidente della regione domandando qual è esattamente la situazione. Il presidente della regione, nella sua risposta, ha espresso addirittura il suo vivo stupore per quanto noi dicevamo riguardo ad obiezioni che ancora permanevano. D'altra parte mi risulta — almeno ritengo che le no-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 APRILE 1976

tizie in mio possesso siano aggiornate — che non ci sono le licenze locali per poter fare questi lavori. Quindi, quel determinato investimento che ha avuto, per quanto ci riguarda, le approvazioni di carattere amministrativo, ha ancora qualche difficoltà di carattere locale.

L'onorevole Bellisario chiede al Governo di impegnarsi a decidere l'installazione di un'industria FIAT: in Italia però, al contrario di quanto avviene in altri paesi, non esiste il Ministero dell'automobile, perciò il Governo non è in grado di decidere una cosa del genere. In un primo tempo vi era stato un impegno di « programinazione contrattata » o di « contrattazione programmata » (non ricordo mai l'espressione esatta!) per l'installazione di uno stabilimento, però, data la situazione critica del mercato automobilistico, tale impegno è stato cancellato. Considerato poi che, anche se con grande fatica e con una certa limitazione di occupazione, era stato mantenuto l'impegno relativo a Grottaminarda, avevamo ripreso in esame l'argomento, ma la FIAT, da parte sua, non ha dato una risposta positiva agli uffici.

Per quanto riguarda le altre richieste, tenuto conto che anche in questo caso si tratta di interventi relativi o a completamento di lavori o a nuovi lavori, non posso che ripetere quanto ho detto poc'anzi, e cioè che si tratta di documenti che sottoporremo all'esame della commissione che preparerà il programma, che la Commissione parlamentare avrà poi modo di valutare, considerando le varie esigenze e le varie opportunità.

Accetto infine come raccomandazione l'ordine del giorno Lo Bello (9/4487/11).

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

SPADOLA. Ringrazio l'onorevole ministro per l'accettazione del mio ordine del giorno e per la comprensione che ha sempre dimostrato nei confronti dei problemi della mia provincia e della Sicilia e non insisto per la votazione.

BANDIERA. Non insisto, precisando che accetto l'impostazione che l'onorevole ministro ha dato agli argomenti sollevati nel mio ordine del giorno e sottolineando che, in effetti, quanto egli ha avuto modo di dire in

ordine, ad esempio, al coordinamento fra i vari progetti speciali in fase di attuazione, evidenzia l'esigenza di un loro riesame.

PRESIDENTE. Poiché né l'onorevole Cariglia né alcuno degli altri firmatari sono presenti si intende che abbiano rinunciato alla votazione del loro ordine del giorno.

Poiché l'onorevole Salvatori non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo ordine del giorno.

RENDE. Accetto la modifica proposta dal ministro e non insisto.

CARADONNA. Insisto sia sul mio ordine del giorno sia su quello dell'onorevole Ammirante e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARADONNA. Mi riferirò ad entrambi gli ordini del giorno, anche se il secondo può essere considerato succedaneo del primo, nel caso in cui questo non fosse approvato dalla Camera. Debbo, comunque, esprimere il mio dolore per aver ascoltato il più votato dei deputati del Lazio — che è anche ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno — negare da questi banchi l'adesione ad una proposta che da tempo viene sollevata da tutte le popolazioni del Lazio: della provincia di Rieti, della provincia di Viterbo, della poverissima provincia di Roma. Una disoccupazione — attualmente cinquecentomila unità — in aumento vertiginoso, una diminuzione del reddito che, in queste zone, è più basso di quello delle più depresse plaghe del mezzogiorno d'Italia hanno creato una situazione impossibile. D'altronde buona parte della regione Lazio è assistita dai benefici della Cassa per il mezzogiorno, il che crea non pochi squilibri e impedisce l'attuazione di qualsiasi programmazione organica nella regione. A Viterbo, quattro anni fa, fu promesso — e concludo signor Presidente, non siamo alla Commissione inquirente! — lavoro alle popolazioni. Si nega persino la fiscalizzazione degli oneri sociali: le piccole industrie chiudono tutte in questo frattempo, mentre la situazione ha raggiunto toni e caratteri di insopportabilità.

È veramente doloroso che la richiesta di ampliamento degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno alle altre provincie misere del Lazio non venga accolta — si dice — per

manca di fondi, mentre non si può applicare la fiscalizzazione degli oneri sociali per non aggravare ulteriormente il bilancio dello Stato. Ma la popolazione conosce le ville del signor Crociani, le ville di Palombara, dove i miliardi dell'affare *Lockheed* sono stati sperperati!

Insistiamo per la votazione dei nostri ordini del giorno, al fine di dare giustizia a queste popolazioni e per non essere confusi con i ladri, con gli *antelope cobbler*, che non volete individuare, con i vostri compari, con i vostri signor Crociani, nelle cui ville vi recavate a far festini e banchetti ad ogni affare combinato con delle forniture il cui sovrapprezzo sarebbe bastato a dare i mezzi per estendere i benefici della Cassa per il Mezzogiorno a tutto il Lazio.

Insisto per gli ordini del giorno Almirante, di cui sono cofirmatario, perché ognuno si assuma le proprie responsabilità, perché dal Parlamento scenderemo nelle piazze durante la campagna elettorale a dire ladri ai ladri e a separare, di fronte al popolo, le nostre responsabilità dagli altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Almirante 9/4487/6 non accettato dal Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Caradonna 9/4487/7 non accettato dal Governo.

(*E respinto*).

CARADONNA. Evviva Crociani! Ci rivedremo a Palombara, dove verrete con gli elicotteri!

PRESIDENTE. Onorevole Caradonna, quando sarà cominciata la campagna elettorale, ella potrà dire tutto quello che vorrà.

COMPAGNA. Prendo atto che l'ordine del giorno Signorile 9/4487/8, di cui sono cofirmatario, è stato accettato dal Governo come raccomandazione e non insisto.

FRASCA. Prendo atto che l'ordine del giorno Mantella 9/4487/9, di cui sono cofirmatario, è stato accettato dal Governo come raccomandazione e non insisto.

BELLISARIO. Vorrei chiedere all'onorevole ministro Andreotti di precisare meglio il suo parere sul mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, intende aggiungere qualcosa a quanto già dichiarato in merito all'ordine del giorno Bellisario?

ANDREOTTI, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Signor Presidente, poiché, a quanto sembra, non è risultato chiaro il parere del Governo, intendo fare alcune precisazioni. L'ordine del giorno si divide in due parti. Delle due, non posso accettarne una: non posso impegnare la FIAT a costruire uno stabilimento, perché ciò è fuori dei poteri del Governo. A questa parte pertanto, non posso non essere contrario. Nel caso, però, come le consiglio, ella, onorevole Bellisario, non insistesse per la votazione — ove volesse mantenerlo nella sua integrità dovrei infatti pregare la Camera di non approvare il suo ordine del giorno — posso anticiparle che accetterei come raccomandazione la parte relativa alle infrastrutture e al completamento di lavori perché ricalca lo stesso schema seguito e accettato dai proponenti l'ordine del giorno per Catania e per altre zone.

BELLISARIO. Prendo atto delle precisazioni del ministro e non insisto.

LO BELLO. Sono soddisfatto delle dichiarazioni del Governo e non insisto.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Onorevole Isgrò, vorrei che ella, quale relatore sul disegno di legge n. 4486, mi facesse sapere se ritiene o meno tale disegno di legge (che consta di un articolo unico) assorbito dal disegno di legge n. 4487 testé esaminato.

ISGRÒ, Relatore sul disegno di legge n. 4486. Sì, signor Presidente, si intende assorbito.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella è d'accordo con il relatore?

ANDREOTTI, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Sì, signor Presidente. L'approvazione finale del disegno di legge n. 4487 nel suo complesso comporta senz'altro l'assorbimento del disegno di legge n. 4486.

PRESIDENTE. Voteremo allora nel suo complesso a scrutinio segreto il disegno di legge n. 4487. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo nel prosieguo della seduta. Poiché essa sarà effettuata mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di venti minuti previsto dall'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, il seguente disegno di legge è deferito alla III Commissione (Esteri), in sede referente, con il parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione:

« Nuove disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo » (4498).

Esame di disegni di legge di ratifica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di alcuni disegni di legge di ratifica di trattati internazionali. Avverto che questi disegni di legge, essendo stati approvati ad unanimità dalla III Commissione permanente (Esteri), tanto nelle loro disposizioni quanto nella motivazione delle rispettive relazioni, saranno discussi ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Il primo disegno di legge già approvato dal Senato è il seguente: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973 (4417).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RUSSO CARLO, *Presidente della III Commissione*. Signor Presidente, a nome del relatore onorevole Fracanzani, mi ri-

metto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io mi rimetto alla relazione scritta. Debbo soltanto far notare alla Camera che si tratta di una convenzione consolare che non solo migliora i rapporti bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia ma migliora anche sensibilmente le relazioni tra questi due popoli nello spirito degli accordi raggiunti ad Helsinki.

Per questa duplice motivazione, ne raccomando la ratifica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 56 della convenzione stessa ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Segue la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed

aerea, firmata a Roma il 9 novembre 1973 (4420).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RUSSO CARLO, *Presidente della III Commissione*. Signor Presidente, a nome del relatore, onorevole Fracanzani, mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di una consueta convenzione per evitare la doppia imposizione sui redditi. Non ho nulla da aggiungere a quanto è scritto nella relazione governativa. Ne raccomando la ratifica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge, identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973 ».

(*E approvato*).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'accordo stesso ».

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Segue la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: « Ratifica ed

esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971 (4421).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Salvi.

SALVI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione di questo disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge, identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971 ».

(*E approvato*).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della convenzione stessa ».

(*E approvato*).

ART. 3.

« Ai fini dell'applicazione della convenzione menzionata all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione

del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:

1) all'articolo 75 è aggiunto il seguente secondo comma:

« Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell'articolo 77, non sia stato effettuato il deposito, la durata dei diritti è di trenta anni dalla data di fabbricazione del disco originale »;

2) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.

Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione. »;

3) nell'articolo 171, primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero; ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Segue la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del protocollo per l'adesione della Grecia alla convenzione per la mutua assistenza doganale tra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967 (4422).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Storchi.

STORCHI, Relatore. Signor Presidente, il disegno di legge tende ad estendere alla Grecia un accordo già in vigore tra i sei paesi della CEE, in modo che le misure stabilite per l'assistenza doganale e per garantire la

libera circolazione delle merci nell'area comunitaria riguardino anche la Grecia. Il relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, il relatore ha già reso conto alla Camera del significato di merito di questa convenzione. Condividendo quanto egli ha detto, mi limito a sottolineare il valore politico della convenzione stessa. La Grecia è tornata di recente alla normale vita democratica e parlamentare, e costante obiettivo dell'Italia è stato ed è quello di avvicinarla sempre di più alla vita della Comunità economica europea. Anche il provvedimento in esame contribuisce al raggiungimento di tale obiettivo. Pertanto, il Governo raccomanda alla Camera la approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, Segretario, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo per l'adesione della Grecia alla convenzione per la mutua assistenza doganale stipulata tra gli Stati membri della Comunità economica europea firmato a Roma il 7 settembre 1967 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del protocollo stesso ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Segue la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo culturale fra l'Italia e la Somalia del 26 aprile 1961, firmato a Mogadiscio il 9 aprile 1973 (4423).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RUSSO CARLO, *Presidente della III Commissione*. A nome del relatore, onorevole Di Giannantonio, mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge, identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo aggiuntivo all'accordo culturale fra l'Italia e la Somalia del 26 aprile 1961, firmato a Mogadiscio il 9 aprile 1973 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del protocollo stesso ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Segue la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione

della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974 (4424).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SALVI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, aggiungendo altresì che anche la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il relatore ha già ricordato il parere della Commissione Giustizia, che conforta la richiesta di approvazione della convenzione in esame. Si tratta del miglioramento di una convenzione già esistente tra l'Italia e la Francia per i doppi cittadini in ordine al servizio militare: un aggiornamento corrispondente a quanto stabilito in sede multilaterale al Consiglio d'Europa. Devo anche aggiungere che questo fatto è ulteriormente positivo perché, esistendo nei due ordinamenti l'istituto del servizio civile sostitutivo di quello militare, nella convenzione che è all'esame del Parlamento — e di cui raccomando la ratifica — viene prevista anche detta fattispecie.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge, identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della convenzione stessa ».

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Segue la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972 (4427).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

STORCHI, Relatore. Si tratta, signor Presidente, di dare esecuzione ad una convenzione approvata dalla ventiseiesima assemblea generale della Nazioni Unite, il 29 novembre 1971, che già risulta firmata da 49 Stati. Anche il nostro paese ha aderito alla stessa, per cercare di fornire una riparazione ai danni che possono essere causati dal lancio di oggetti nello spazio.

Indubbiamente, un esame critico di detta Convenzione potrebbe metterne in risalto alcuni punti deboli. Ad esempio, per quanto riguarda la determinazione del *quantum* conseguente al danno, la formula usata è certamente generica; così pure, altro punto di debolezza è rappresentato dalla mancanza di un potere esecutivo in ordine alle eventuali decisioni della commissione competente, salvo che non vi sia già stata accettazione, in precedenza, dalle parti interessate.

Detto questo, vi è da rilevare che la Convenzione in esame costituisce, senza alcun dubbio, un passo avanti verso la possibilità di risarcire danni eventualmente arrecati dal lancio di oggetti spaziali. Ritengo, quindi, opportuno che anche il nostro paese ratifichi e dia esecuzione alla convenzione medesima, come hanno già fatto numerosi altri paesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. L'onorevole Storchi ha già

precisato la portata ed i limiti della convenzione internazionale in esame, la cui approvazione è raccomandata dalle Nazioni Unite. Non vi è dubbio che possono anche esistere perplessità al riguardo, essendo il diritto spaziale un diritto del tutto nuovo ed inesplorato, quindi non prevedibile nelle sue conseguenze concrete.

Debbo anche ricordare che nella trattativa avutasi in ordine alla convenzione non sempre i punti di vista dell'Italia sono stati accettati dalla controparte. Le nostre opinioni potranno in futuro essere riprese per meglio adeguare tale normativa internazionale all'oggetto che essa regola. Nonostante tutto questo, la Convenzione costituisce, come detto dal relatore, un passo avanti in una materia piuttosto importante. Pertanto, anche il Governo ne raccomanda la ratifica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge, identico nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, Segretario, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972 ».

(*E approvato*).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXIV della Convenzione stessa ».

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è contro il deputato Caroli, per il reato di cui agli articoli 116 e 635 del codice penale (danneggiamento) (doc. IV, n. 271).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Segue la domanda contro il deputato Codacci-Pisanelli per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato); 81, capoverso, e 328 del codice penale (omissione continuata di atti di ufficio); e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 255).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Segue la domanda contro il deputato Quaranta, per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale (lesioni personali colpose) (doc. IV, n. 250).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

È così esaurito l'esame delle domande di autorizzazione a procedere all'ordine del giorno.

BANDIERA, *Presidente della Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BANDIERA, *Presidente della Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con molta probabilità questa è l'ultima seduta che nella presente legislatura l'Assemblea dedica all'esame delle autorizzazioni a procedere in giudizio. Il presidente della Giunta ritiene doveroso fornire alcuni ragguagli del lavoro svolto e delle conclusioni raggiunte.

È da precisare innanzi tutto — e ritengo che ciò accade per la prima volta — che la

Giunta conclude i suoi lavori senza lasciare apprezzabili arretrati. Alla Presidenza della Camera dei deputati sono pervenute, a tutto il 27 aprile 1976, 285 domande di autorizzazione a procedere, di cui 30 nei confronti di privati cittadini, per il reato di vilipendio dell'Assemblea legislativa. Di tali domande, 263 sono state già esaminate dall'Assemblea; per 99 di esse l'autorizzazione è stata concessa di cui 2 con negazione dell'arresto; per 2 parzialmente concessa; per 162 negata (tra cui tutte quelle per vilipendio delle Assemblee legislative) e 11 sono state restituite al Ministero di grazia e giustizia per decesso del deputato o perché non rientranti nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Quanto alle restanti 11 domande di autorizzazione a procedere, la Giunta ha concluso l'esame delle 3 discusse nella seduta odierna, proponendo la concessione per una e la non concessione per altre due; ha iniziato l'esame di altre due, rinviandone il seguito ad una prossima seduta, mentre deve ancora prendere in considerazione le restanti sei domande di autorizzazione a procedere.

RICCIO STEFANO. Noi vogliamo vivere ancora !

PRESIDENTE. Onorevole Riccio !

RICCIO STEFANO. Sono un deputato libero e non permetto che un altro deputato possa dire che questa è l'ultima seduta ! È un attacco al Parlamento ! Il Parlamento ha il diritto di non ascoltare questa relazione ! (*Applausi — Commenti*).

Una voce al centro. Ha ragione !

PRESIDENTE. Onorevole Bandiera, continui ! (*Commenti*). Onorevoli colleghi, basta !

BANDIERA, *Presidente della Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio*. Sto riferendo sull'attività finora svolta dalla Giunta !

RICCIO STEFANO. Non ci interessa ! (*Vivi commenti*).

BANDIERA, *Presidente della Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio*. Possiamo riferire in qualsiasi momento sull'attività della Giunta. Ha compreso, onorevole collega ?

RICCIO STEFANO. Lo vada a raccontare ai giornalisti, non alla Camera!

PRESIDENTE. Onorevole Riccio! Ella avrà compilato qualche volta i pronostici del totocalcio; lasci dunque che anche l'onorevole Bandiera faccia i suoi pronostici! Hanno la stessa importanza! (*Commenti*).

MANCO. Non direi che sia vero!

BANDIERA, Presidente della Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio. Non si tratta di questo, signor Presidente. Sto riferendo sulla attività finora svolta dalla Giunta. Abbiamo affrontato diversi problemi e, in ogni caso, vogliamo che in questo momento sia lasciata una testimonianza su tale attività.

MUSOTTO. A prescindere dalla fine della legislatura! (*Vivi commenti*).

BANDIERA, Presidente della Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio. Vorrei continuare, signor Presidente. Stavo dicendo che la Giunta deve ancora prendere in considerazione le restanti sei domande — delle undici cui prima mi riferivo — di autorizzazione a procedere, la meno recente delle quali è stata annunciata nella seduta del 6 febbraio 1976, mentre le rimanenti sono pervenute dal mese di marzo in poi, e l'ultima è stata annunciata nella seduta di ieri.

E da rilevare, onorevole Presidente, se ciò vale a calmare gli animi, che ho voluto presentare questa relazione per attestare che la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio ha esaminato tempestivamente tutte le richieste trasmesse dall'autorità giudiziaria (*Applausi*) e che gli attacchi che ancora ieri sono stati rivolti, da parte di alcuni giornali, contro l'istituto dell'immunità parlamentare, che si risolverebbe in una licenza per i parlamentari di violare la legge, sono assolutamente infondati (*Applausi*). Con la mia relazione ho inteso difendere il prestigio del Parlamento (*Commenti*).

E da rilevare, signor Presidente, che nonostante il fatto che dall'inizio della legislatura i lavori della Giunta abbiano subito involontari ritardi in occasione di varie crisi di Governo, della consultazione per il referendum sul divorzio, per la sostituzione del suo presidente, resasi necessaria

a seguito delle dimissioni dell'onorevole Bucalossi prima e dell'onorevole Biasini poi — ai quali va un doveroso riconoscimento per aver impostato i lavori della Giunta in modo da consentire questi apprezzabili risultati — nonché per i molteplici impegni dei suoi componenti, che, com'è noto, appartengono tutti anche ad altre Commissioni permanenti, essa ha tenuto finora ben 95 sedute. In tal modo la Giunta ha potuto smaltire la notevole mole di lavoro accumulatosi e rispettare, spesso, per le domande di autorizzazione il termine di trenta giorni fissato dal regolamento della Camera, pur essendo tale termine oggettivamente assai limitato (si tenga conto del fatto che esso è computato alla Camera in modo più rigoroso che al Senato. Va infatti sottolineato che detto termine viene computato secondo il calendario comune, senza tener conto né dei giorni festivi, né delle sospensioni dei lavori dell'Assemblea).

Ci troviamo in presenza di un risultato del tutto eccezionale, onorevole Presidente, com'è dimostrato agevolmente dal semplice confronto con i dati delle precedenti legislature, ciò che risulta ancor più evidente se solo si tiene conto della grande delicatezza di molti casi sottoposti alla Giunta. Tale risultato è stato raggiunto grazie all'intenso impegno di tutti i commissari, che ha consentito tra l'altro di definire — e anche questo è un dato molto significativo — una serie di criteri di base ai quali la Giunta dovrà attenersi nei suoi futuri lavori.

Il risultato probabilmente più interessante dei lunghi dibattiti che la Giunta, anche in sedute a ciò appositamente rivolte, ha dedicato alla determinazione dei criteri obiettivi ai quali informare la propria azione, è stato quello di stabilire la necessità di accertare in ogni caso se vi sia o meno congruità nella motivazione della richiesta di autorizzazione a procedere, al fine di individuare l'eventuale esistenza di una persecuzione di carattere politico del magistrato a danno del deputato, adottando il costante indirizzo, subordinatamente a questo accertamento, di concedere l'autorizzazione a procedere in tutti i casi di violazione di norme penali.

Non sempre, onorevole Presidente, i criteri seguiti dalla Giunta sono stati accettati dall'Assemblea, al cui sovrano giudizio dobbiamo ugualmente deferire tutti i casi. Ritengo però opportuno, signor Presidente, fare due osservazioni. La prima è che, nel-

l'eventualità sempre possibile di un giudizio difforme dei gruppi da quello sostenuto dai loro rappresentanti in seno alla Giunta, questo giudizio debba essere adeguatamente motivato, con riferimento alla relazione presentata dalla Giunta, così che si possano ricavare indicazioni obiettive. La seconda è che i gruppi, nell'elaborare questi giudizi, debbono attenersi a norme di coerenza, necessarie anche quando si tratta di un giudizio politico, altrimenti tutte le polemiche sull'immunità parlamentare troverebbero ampio e giustificato alimento. Queste polemiche, invece, sono prive di fondamento e di sostanza, e sono quasi sempre dovute a disinformazione o a furore qualunque.

I dati che prima ho riferito dicono con estrema eloquenza che l'immunità parlamentare sancita dalla Costituzione non equivale ad impunità o licenza di violare le leggi. Chi ancora ieri ha affermato queste cose è palesemente in malafede. Dobbiamo comunque replicare alle ricorrenti polemiche politiche e giornalistiche sul significato della immunità parlamentare, oggi essendo venute meno — almeno così si crede — le esigenze di tutela del Parlamento e dei parlamentari contro eventuali prevaricazioni da parte dell'esecutivo intese a limitare la potestà del Parlamento e la libertà di giudizio e di azione dei parlamentari. « Non è più il tempo di difendersi dal principe », scriveva taluno con enfasi; e noi, signor Presidente, siamo convinti che, alla luce di una più approfondita esperienza, si possa anche porre il problema di una revisione costituzionale intesa soprattutto a liberare il parlamentare dal danno reale e dai disagi che gli derivano dall'applicazione della vigente normativa sull'immunità, tenendo conto soprattutto dell'enorme, talvolta sproporzionata, pubblicità che viene data a richieste di autorizzazione a procedere per reati insignificanti, a volte per semplici infrazioni contravvenzionali.

Queste considerazioni, tuttavia, non intaccano il nostro convincimento sulla legittimità e necessità dell'istituto dell'immunità parlamentare che, nelle attuali condizioni (ecco la risposta che riteniamo di poter dare), rappresenta insieme una garanzia per l'indipendenza del Parlamento e per l'equilibrio dei poteri, così come definito dal nostro ordinamento costituzionale. Si tratta, quindi, di un istituto essenziale per un sistema pluralistico proprio di un avanzato regime democratico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Bandiera, a nome della Presidenza desidero ringraziare la Giunta da lei presieduta per il proficuo lavoro svolto.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

MAROCCO ed altri: « Ulteriore stanziamento per la erogazione dei sussidi ai lavoratori, previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1973, n. 868 » (4503).

Sarà stampata e distribuita.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, dei provvedimenti nn. 4487, 4417, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424 e 4427, oggi esaminati.

Indico la votazione sul disegno di legge n. 4487.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 » (*approvato dal Senato*) (4487):

Presenti	361
Votanti	199
Astenuti	162
Maggioranza	100
Voti favorevoli	182
Voti contrari	17

(*La Camera approva*).

Dichiaro pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 4486 e 2853 e le proposte di legge nn. 1950, 3956 e 4182.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 APRILE 1976

Indico la votazione sul disegno di legge n. 4417.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973» (approvato dal Senato) (4417):

Presenti	365
Votanti	360
Astenuti	5
Maggioranza	181
Voti favorevoli	337
Voti contrari	23

(La Camera approva).

Indico la votazione sul disegno di legge n. 4420.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973» (approvato dal Senato) (4420):

Presenti	363
Votanti	362
Astenuti	1
Maggioranza	182
Voti favorevoli	328
Voti contrari	34

(La Camera approva).

Indico la votazione sul disegno di legge n. 4421.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971» (approvato dal Senato) (4421):

Presenti e votanti	363
Maggioranza	182
Voti favorevoli	332
Voti contrari	31

(La Camera approva).

Indico la votazione sul disegno di legge n. 4422.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo per l'adesione della Grecia alla convenzione per la mutua assistenza doganale tra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967» (approvato dal Senato) (4422):

Presenti	366
Votanti	365
Astenuti	1
Maggioranza	183
Voti favorevoli	344
Voti contrari	21

(La Camera approva).

Indico la votazione sul disegno di legge n. 4423.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 APRILE 1976

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo culturale fra l'Italia e la Somalia del 26 aprile 1961, firmato a Mogadiscio il 9 aprile 1973 » (approvato dal Senato) (4423):

Presenti	372
Votanti	369
Astenuti	3
Maggioranza	185
Voti favorevoli	339
Voti contrari	30

(La Camera approva).

Indico la votazione sul disegno di legge n. 4424.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974 » (approvato dal Senato) (4424):

Presenti	375
Votanti	370
Astenuti	5
Maggioranza	186
Voti favorevoli	341
Voti contrari	29

(La Camera approva).

Indico la votazione sul disegno di legge n. 4427.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i

danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972 » (approvato dal Senato) (4427):

Presenti e votanti	369
Maggioranza	185
Voti favorevoli	345
Voti contrari	24

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bernini
Abelli	Bertè
Accreman	Biamonte
Achilli	Bianchi Alfredo
Aiardi	Bianchi Fortunato
Aldrovandi	Bianco
Alfano	Bignardi
Aliverti	Bini
Allegri	Bisignani
Allera	Bodrato
Allocca	Boffardi Ines
Aloi	Boldrin
Altissimo	Boldrini
Amadeo	Bonalumi
Amodio	Bonifazi
Anderlini	Borghesi
Andreoni	Borra
Andreotti	Borromeo D'Adda
Angelini	Bortolani
Anselmi Tina	Bortot
Armani	Botta
Ascari Raccagni	Bottarelli
Assante	Bottari
Astolfi Maruzza	Brandi
Baccalini	Brini
Bacchi	Busetto
Badini Confalonieri	Buzzoni
Baldassari	Cabras
Ballardini	Caiati
Ballarin	Caiazza
Bandiera	Calveti
Barba	Canepa
Barbi	Canestrari
Barboni	Capponi Bentivegna
Bardelli	Carla
Bardotti	Capra
Bartolini	Caradonna
Bassi	Cardia
Battino-Vittorelli	Carrà
Beccaria	Carri
Bellisario	Casapieri Quagliotti
Belussi Ernesta	Carmen
Bemperad	Cassanmagnago
Benedetti	Cerretti Maria Luisa
Berlinguer Giovanni	Castelli
Berloff	

Castellucci	di Nardo	Lapenta	Orsini
Castiglione	Di Puccio	La Torre	Padula
Cataldo	Donelli	Lavagnoli	Palumbo
Catanzariti	Elkan	Lezzi	Pandolfi
Ceccherini	Evangelisti	Lindner	Pani
Ceravolo	Fabbri	Lizzero	Papa
Cerra	Fagone	Lo Bello	Pascariello
Cerri	Federici	Lodi Adriana	Patriarca
Cerullo	Felici	Lombardi Giovanni	Pavone
Cesaroni	Ferioli	Enrico	Pedini
Cetrullo	Ferrari	Lucchesi	Pegoraro
Chiarante	Ferri Mario	Luraschi	Pellegatta Maria
Ciacci	Ferri Mauro	Macaluso Emanuele	Pellizzari
Ciai Trivelli Anna	Finelli	Macchiavelli	Perantuono
Maria	Fioret	Maggioni	Perdonà
Cirillo	Fioriello	Malagodi	Picchioni
Cittadini	Flamigni	Malagugini	Piccinelli
Ciuffini	Fontana	Mammi	Picciotto
Coccia	Fortuna	Mancinelli	Piccoli
Cocco Maria	Foscarini	Mancini Antonio	Piccone
Codacci-Pisanelli	Foschi	Mancini Vincenzo	Pirolò
Colajanni	Fracanzani	Manco	Pisicchio
Colucci	Fracchia	Mancuso	Pisoni
Compagna	Franchi	Mantella	Pistillo
Concas	Frasca	Marchetti	Pochetti
Conte	Froio	Marocco	Prandini
Corà	Furia	Marras	Quilleri
Cortese	Fusaro	Martelli	Radi
Corti	Galasso	Martini Maria Eletta	Raffaelli
Corvatta	Gambolato	Marzotto Caotorta	Raich
Costamagna	Garbi	Maschiella	Rampa
Cotecchia	Gargano	Massi	Raucci
Cottone	Gasco	Matta	Rausa
Cristofori	Gaspari	Mattarelli	Reale Giuseppe
Cuminetti	Gava	Mendola Giuseppa	Reale Oronzo
Cusumano	Gerolimetto	Menichino	Revelli
D'Alema	Giannini	Merli	Riccio Stefano
D'Alessio	Giomo	Meucci	Riga Grazia
Dall'Armellina	Giordano	Miceli Salvatore	Righetti
Dal Maso	Giovanardi	Miceli Vincenzo	Rocelli
Dal Sasso	Giovannini	Micheli Pietro	Russo Carlo
D'Angelo	Girardin	Mignani	Russo Vincenzo
D'Aniello	Giudiceandrea	Milani	Sabbatini
D'Aquino	Gramegna	Mirate	Salvatore
D'Arezzo	Granelli	Mitterdorfer	Salvatori
D'Auria	Guarra	Monti Renato	Salvi
de Carneri	Guglielmino	Morini	Sandomenico
Del Duca	Innocenti	Moro Dino	Sangalli
De Leonardis	Iozzelli	Musotto	Santagati
Della Briotta	Iperico	Nahoum	Santuz
De Lorenzo	Isgrò	Natta	Sanza
De Maria	Jacazzi	Niccolai Cesarino	Sbriziolo De Felice
de Meo	Korach	Niccolai Giuseppe	Eirene
de Vidovich	La Bella	Niccoli	Scalfaro
Di Giannantonio	Laforgia	Noberasco	Schiavon
Di Gioia	La Loggia	Nucci	Scipioni
Di Leo	Lamanna	Olivi	Scotti
Di Marino	La Marca	Orlando	Scutari

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 APRILE 1976

Sedati	Traversa	Coccia	Mirate
Semeraro	Tremaglia	Colajanni	Monti Renato
Serrentino	Tripodi Girolamo	Conte	Nahoum
Servadei	Triva	Corvatta	Natta
Sgarbi Bompani	Turnaturi	Cotecchia	Niccolai Cesarino
Luciana	Urso Giacinto	D'Alema	Niccolai Giuseppe
Sgarlata	Urso Salvatore	D'Alessio	Niccoli
Signorile	Vaghi	Dal Sasso	Noberasco
Sisto	Vagli Rosalia	D'Angelo	Palumbo
Skerk	Valensise	D'Aquino	Pani
Sobrero	Vania	D'Auria	Pascariello
Spadola	Vecchiarelli	de Carneri	Pegoraro
Speranza	Venegoni	de Vidovich	Pellegatta Maria
Spinelli	Venturoli	Di Gioia	Pellizzari
Spitella	Vespignani	Di Marino	Perantuono
Stefanelli	Vetere	di Nardo	Picciotto
Storchi	Vetrano	Di Puccio	Piccone
Talassi Giorgi Renata	Vincenzi	Donelli	Pirola
Tamini	Vitali	Federici	Pistillo
Tani	Volpe	Finelli	Pochetti
Tantalo	Zaffanella	Fioriello	Raffaelli
Tedeschi	Zamberletti	Flamigni	Raich
Terraroli	Zanibelli	Foscarini	Raucci
Tesi	Zanini	Fracchia	Riga Grazia
Tesini	Zolla	Franchi	Sandomenico
Todros	Zoppetti	Furia	Santagati
Tortorella Giuseppe	Zoppi	Galasso	Sbriziolo De Felice
Trantino	Zurlo	Gamboloto	Eirene
		Garbi	Scipioni
		Giannini	Scutari
		Giovannini	Servello
		Giudiceandrea	Sgarbi Bompani
		Gramegna	Luciana
		Guglielmino	Skerk
		Iperico	Stefanelli
		Jacazzi	Talassi Giorgi Renata
		Korach	Tamini
		La Bella	Tani
		Lamanna	Tedeschi
		La Marca	Tesi
		La Torre	Tessari
		Lavagnoli	Todros
		Lizzero	Tortorella Giuseppe
		Lodi Adriana	Trantino
		Macaluso Emanuele	Tremaglia
		Malagugini	Tripodi Girolamo
		Mancinelli	Triva
		Manco	Vagli Rosalia
		Mancuso	Valensise
		Marras	Vania
		Martelli	Venegoni
		Maschiella	Venturoli
		Mendola Giuseppa	Vespignani
		Menichino	Vetere
		Miceli Vincenzo	Vetrano
		Mignani	Vitali
		Milani	Zoppetti
		Milia	

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 4487:

Abbiati Dolores	Bortot
Abelli	Bottarelli
Accreman	Brini
Aldrovandi	Busetto
Allera	Buzzoni
Aloi	Capponi Bentivegna
Anderlini	Carla
Angelini	Cardia
Assante	Carrà
Astolfi Maruzza	Carri
Baccalini	Casapieri Quagliotti
Bacchi	Carmen
Baldassari	Cataldo
Ballarin	Catanzariti
Barboni	Ceravolo
Bartolini	Cerra
Benedetti	Cerri
Berlinguer Giovanni	Cerullo
Bernini	Cesaroni
Biamonte	Chiarante
Bianchi Alfredo	Ciaci
Bini	Ciai Trivelli Anna
Bisignani	Maria
Boldrini	Cirillo
Bonifazi	Cittadini
Borromeo D'Adda	Ciuffini

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 APRILE 1976

*Si sono astenuti sul disegno di legge
n. 4417:*

Cotecchia	Franchi
Dal Sasso	Valensise
d'Aquino	

*Si è astenuto sul disegno di legge
n. 4420:*

Caradonna

*Si è astenuto sul disegno di legge
n. 4422:*

Foschi

*Si sono astenuti sul disegno di legge
n. 4423:*

Caradonna	Turnaturi
Marras	

*Si sono astenuti sul disegno di legge
n. 4424:*

Bernardi	Lauricella
Carta	Tarabini
Guerrini	

Sono in missione:

Cattanei	Salizzoni
----------	-----------

La seduta termina alle 17,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI